

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1122 DELLA COMMISSIONE**
del 12 marzo 2019

che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento delegato (UE) 2019/1124 della Commissione del 13 marzo 2019	L 177	66	2.7.2019

▼B**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1122 DELLA COMMISSIONE****del 12 marzo 2019****che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)****TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI***CAPO I****Oggetto, ambito di applicazione e definizioni****Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell'Unione e del catalogo indipendente delle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

*Articolo 2***Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica alle quote create ai fini del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS).

▼M1

Il presente regolamento si applica altresì alle unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA).

▼B*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione⁽¹⁾. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «amministratore centrale»: la persona designata dalla Commissione a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE;
- 2) «amministratore nazionale»: il soggetto, designato a norma dell'articolo 7, responsabile di amministrare, per conto dello Stato membro, una serie di conti di utilizzatore che rientrano nella giurisdizione dello Stato membro contenuti nel registro dell'Unione;

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 *bis* della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).

▼B

- 3) «titolare del conto»: la persona fisica o giuridica che detiene un conto nel registro dell'Unione;
- 4) «informazioni sul conto»: l'insieme delle informazioni necessarie per aprire un conto o registrare un verificatore, comprese tutte le informazioni relative ai rappresentanti assegnati al conto o al verificatore;
- 5) «autorità competente»: l'autorità o le autorità designate dallo Stato membro a norma dell'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE;
- 6) «verificatore»: il responsabile della verifica di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione ⁽¹⁾;
- 7) «quote del trasporto aereo»: quote create in applicazione dell'articolo 3 *quater*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, incluse le quote create allo stesso scopo derivanti dai sistemi per lo scambio di quote di emissioni collegati al sistema EU ETS a norma dell'articolo 25 di tale direttiva;
- 8) «quote generiche»: tutte le altre quote create in applicazione della direttiva 2003/87/CE, incluse le quote derivanti dai sistemi per lo scambio di quote di emissioni collegati al sistema EU ETS a norma dell'articolo 25 di tale direttiva;
- 9) «procedura»: il mezzo tecnico automatizzato per svolgere un'azione relativa a un conto o a un'unità nel registro dell'Unione;
- 10) «esecuzione»: il completamento della procedura di cui si è proposta l'esecuzione, che può culminare nella sua conclusione, se tutte le condizioni sono soddisfatte, oppure nella sua interruzione;
- 11) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno dell'anno dal lunedì al venerdì;

▼M1

- 12) «operazione»: la procedura nel registro dell'Unione che comporta il trasferimento, da un conto a un altro, di una quota o di un'unità di assegnazione annuale di emissioni;

▼B

- 13) «restituzione»: la contabilizzazione di una quota da parte del gestore o dell'operatore aereo a fronte delle emissioni verificate del proprio impianto o aeromobile;
- 14) «soppressione»: l'eliminazione definitiva di una quota da parte di chi la detiene senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate;
- 15) «riciclaggio»: il riciclaggio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).

▼B

- 16) «reato grave»: il reato grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849;
- 17) «finanziamento del terrorismo»: il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849;
- 18) «direttori»: le persone che svolgono funzioni amministrative, di direzione o di controllo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) 596/2014;
- 19) «impresa madre»: l'impresa madre ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- 20) «impresa figlia»: l'impresa figlia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE;
- 21) «gruppo»: il gruppo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE;
- 22) «controparte centrale»: la controparte centrale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;

▼M1

- 23) «periodo di adempimento ESR»: il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 durante il quale gli Stati membri devono limitare le loro emissioni di gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/842;
- 24) «unità di assegnazione annuale di emissioni»: una sottoparte dell'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente.

▼B*CAPO 2****Il sistema dei registri****Articolo 4***Registro dell'Unione**

- 1. L'amministratore centrale gestisce e tiene il registro dell'Unione, inclusa la relativa infrastruttura tecnica.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

▼M1

2. Gli Stati membri si avvalgono del registro dell'Unione per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e all'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842. Il registro dell'Unione mette a disposizione degli amministratori nazionali e dei titolari dei conti le procedure stabilite dal presente regolamento.

▼B

3. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione sia conforme ai requisiti in materia di hardware, reti, software e sicurezza indicati nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75 del presente regolamento.

*Articolo 5***Catalogo delle operazioni dell'Unione europea**

1. A norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE è istituito un catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL), sotto forma di banca dati elettronica standardizzata, per le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. L'amministratore centrale gestisce e tiene l'EUTL in conformità del disposto del presente regolamento.

3. L'amministratore centrale provvede affinché l'EUTL sia in grado di verificare e registrare tutte le procedure di cui al presente regolamento e sia conforme ai requisiti in materia di hardware, reti e software stabiliti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75 del presente regolamento.

4. L'amministratore centrale provvede affinché l'EUTL sia in grado di registrare tutte le procedure di cui al titolo I, capo 3, e ai titoli II e III.

*Articolo 6***Collegamenti di comunicazione fra i registri e l'EUTL**

1. Al fine di comunicare le operazioni riguardanti le quote, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione mantenga un collegamento di comunicazione con i registri dei sistemi per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra oggetto di un accordo di collegamento in vigore, a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE.

2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione mantenga un collegamento diretto di comunicazione con l'EUTL al fine di verificare e registrare sia le operazioni che riguardano le quote, sia le procedure di gestione dei conti di cui al titolo I, capo 3. Tutte le operazioni che interessano unità di quote sono eseguite nel registro dell'Unione e sono registrate e verificate dall'EUTL. L'amministratore centrale può stabilire un collegamento riservato di comunicazione tra l'EUTL e il registro di un paese terzo firmatario di un trattato per l'adesione all'Unione.

▼B*Articolo 7***Amministratori nazionali**

1. Ciascuno Stato membro designa un amministratore nazionale. Lo Stato membro accede ai propri conti e ai conti nel registro dell'Unione soggetti alla sua giurisdizione e li amministra, a norma dell'articolo 10, attraverso il proprio amministratore nazionale indicato nell'allegato I.

2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché non ci siano conflitti d'interesse tra gli amministratori nazionali, l'amministratore centrale e i titolari dei conti.

3. Lo Stato membro comunica alla Commissione l'identità e i recapiti dell'amministratore nazionale, compreso un numero di telefono di emergenza da utilizzare in caso di incidenti relativi alla sicurezza.

4. La Commissione coordina l'attuazione del presente regolamento con gli amministratori nazionali di ciascuno Stato membro e con l'amministratore centrale. In particolare la Commissione procede a tutte le consultazioni del caso a norma dei trattati per quanto riguarda gli aspetti e le procedure attinenti al funzionamento dei registri disciplinati nel quadro del presente regolamento nonché all'attuazione di quest'ultimo. Le modalità di cooperazione, concordate tra l'amministratore centrale e gli amministratori nazionali, prevedono procedure operative comuni per attuare il presente regolamento, procedure relative alle modifiche e agli incidenti nel registro dell'Unione, specifiche tecniche per il funzionamento e l'affidabilità del registro dell'Unione e dell'EUTL, così come disposizioni relative alle mansioni dei titolari del trattamento dei dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento. Le modalità di cooperazione possono comprendere modalità di consolidamento dei collegamenti di comunicazione esterni, dell'infrastruttura per le tecnologie dell'informazione e delle procedure di accesso ai conti di utilizzatore. Al fine di assicurare l'attuazione armonizzata del titolo I, capo 3, l'amministratore centrale fornisce agli amministratori nazionali, con cadenza biennale, una relazione sulle prassi pertinenti in vigore in ciascuno Stato membro.

▼M1

5. L'amministratore centrale, le autorità competenti e gli amministratori nazionali eseguono unicamente quanto necessario per l'adempimento delle rispettive funzioni in conformità della direttiva 2003/87/CE e del regolamento (UE) 2018/842.

▼B*CAPO 3***Conti***Sezione 1***Disposizioni generali applicabili a tutti i conti***Articolo 8***Conti**

1. Gli Stati membri e l'amministratore centrale provvedono affinché nel registro dell'Unione siano iscritti i conti di cui all'allegato I.

▼B

2. In ciascun tipo di conto possono essere detenuti i tipi di unità indicati nell'allegato I.

*Articolo 9***Stato dei conti**

1. I conti possono trovarsi in uno dei seguenti stati: «aperto», «bloccato», «in attesa di chiusura» o «chiuso». In determinati anni, i conti possono trovarsi anche nello stato «escluso».

2. Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto bloccato, ad eccezione di quelle indicate agli articoli 22, 31 e 56.

3. Prima della chiusura, a un conto può essere assegnato lo stato «in attesa di chiusura» per il periodo durante il quale sono disponibili mezzi di ricorso contro la chiusura o fino a che non siano soddisfatte le condizioni di chiusura, ma non per più di dieci anni. Non è consentito avviare alcuna procedura né acquisire unità dai conti il cui stato risulta «in attesa di chiusura» e tutti gli accessi a tali conti sono sospesi. Al conto «in attesa di chiusura» può essere assegnato lo stato «aperto» solo se sono soddisfatte tutte le condizioni per l'apertura di un conto.

4. Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto chiuso. Il conto chiuso non può essere riaperto e non può acquisire unità.

5. In caso di esclusione di un impianto dal sistema EU ETS a norma dell'articolo 27 o 27 *bis* della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore nazionale assegna al corrispondente conto di deposito di gestore lo stato «escluso» per tutta la durata dell'esclusione.

6. L'amministratore nazionale, non appena è informato dall'autorità competente del fatto che per un determinato anno i voli di un operatore aereo non sono più inclusi nell'EU ETS in conformità dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, assegna al corrispondente conto di deposito di operatore aereo lo stato «escluso», previa comunicazione all'operatore interessato, fino a quando l'autorità competente gli comunica che i voli dell'operatore aereo sono di nuovo inclusi nell'EU ETS.

7. Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto escluso, ad eccezione delle procedure di cui agli articoli 22 e 57 e di quelle indicate agli articoli 31 e 56 corrispondenti al periodo in cui al conto non era assegnato lo stato «escluso».

*Articolo 10***Amministrazione dei conti**

1. Ogni conto dispone di un amministratore responsabile dell'amministrazione per conto dello Stato membro o dell'Unione.

▼B

2. L'amministratore del conto è determinato, per ciascun tipo di conto, a norma dell'allegato I.

3. L'amministratore del conto, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, apre, sospende l'accesso o chiude il conto, ne cambia lo stato, approva i rappresentanti autorizzati, consente la modifica dei dati del conto che richiedono la sua autorizzazione, avvia le operazioni su richiesta del rappresentante o del titolare del conto a norma dell'articolo 20, paragrafi 6 e 7 e avvia le operazioni su ordine dell'autorità competente o dell'autorità di contrasto.

4. L'amministratore può imporre ai titolari dei conti e ai relativi rappresentanti il rispetto di clausole e condizioni ragionevoli conformi al presente regolamento, tenendo in considerazione gli aspetti indicati nell'allegato II.

5. I conti sono disciplinati dalla legislazione dello Stato membro da cui dipende l'amministratore, rientrano nella giurisdizione del medesimo Stato e le unità che vi sono detenute sono considerate situate nel territorio dello stesso.

*Articolo 11***Comunicazioni dell'amministratore centrale**

L'amministratore centrale comunica ai rappresentanti dei conti e all'amministratore nazionale la proposta di esecuzione e la conclusione o l'interruzione di qualsiasi procedura inerente a un conto, nonché la modifica dello stato del conto, mediante un meccanismo automatizzato descritto nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75. Le comunicazioni sono inviate nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell'amministratore del conto.

*Sezione 2***Apertura e aggiornamento dei conti****▼M1***Articolo 12***Apertura dei conti amministrati dall'amministratore centrale**

1. L'amministratore centrale apre tutti i conti di gestione ETS nel registro dell'Unione, il conto totale unionale AEA ESR, il conto delle soppressioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 («conto delle soppressioni ESR»), il conto totale unionale AEA allegato II, il conto unionale della riserva di sicurezza ESR e un conto di adempimento ESR per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo di adempimento.

▼ M1

2. L'amministratore nazionale designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, funge da rappresentante autorizzato dei conti di adempimento ESR.

▼ B*Articolo 13***Apertura del conto per la consegna delle garanzie d'asta nel registro dell'Unione**

1. Il sistema di compensazione o di regolamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, collegato a una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26 o dell'articolo 30 del medesimo regolamento, può presentare all'amministratore nazionale una domanda per l'apertura, nel registro dell'Unione, di un conto per la consegna delle garanzie d'asta. La persona che presenta la domanda per l'apertura del conto è tenuta a fornire le informazioni di cui all'allegato IV.

2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21, l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione il conto per la consegna delle garanzie d'asta o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'articolo 19.

3. Le quote detenute in un conto per la consegna delle garanzie d'asta costituiscono garanzie ai sensi dell'articolo 2, lettera m), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il conto per la consegna delle garanzie d'asta iscritto nel registro dell'Unione costituisce il conto pertinente ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/26/CE, e si considera situato nello Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento e disciplinato dalla legislazione del medesimo Stato.

*Articolo 14***Apertura di conti di deposito di gestore nel registro dell'Unione**

1. Entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra, l'autorità competente o il gestore pertinente comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all'allegato VI e gli chiede di aprire un conto di deposito di gestore nel registro dell'Unione.

2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21, l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione un conto di deposito di gestore per ciascun impianto o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'articolo 19.

▼B

3. È consentito aprire un nuovo conto di deposito di gestore solo se l'impianto non dispone già di un conto omologo aperto sulla base della stessa autorizzazione a emettere gas a effetto serra.

*Articolo 15***Apertura di conti di deposito di operatore aereo nel registro dell'Unione**

1. Entro venti giorni lavorativi dall'approvazione del piano di monitoraggio dell'operatore aereo, l'autorità competente o l'operatore aereo comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all'allegato VII e gli chiede di aprire un conto di deposito di operatore aereo nel registro dell'Unione.

2. Ogni operatore aereo dispone di un singolo conto di deposito di operatore aereo.

3. Gli operatori aerei che svolgono attività di trasporto aereo responsabili di emissioni annue totali inferiori a 25 000 tonnellate di biossido di carbonio equivalenti l'anno, o che effettuano meno di 243 voli per quadrimestre nel corso di tre quadrimestri consecutivi, possono conferire a una persona fisica o giuridica il mandato di aprire un conto di deposito di operatore aereo e di restituire le quote in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 *bis*, della direttiva 2003/87/CE per loro conto. Responsabile dell'adempimento resta l'operatore aereo. Al momento di conferire il mandato a una persona fisica o giuridica, l'operatore aereo provvede affinché non vi siano conflitti d'interesse tra il mandatario e le autorità competenti, gli amministratori nazionali, i responsabili della verifica o altri organismi soggetti alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e degli atti adottati per la sua attuazione. In questo caso, la persona fisica o giuridica cui è conferito il mandato fornisce le informazioni necessarie in conformità del paragrafo 1.

4. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21, l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione un conto di deposito di operatore aereo per ciascun operatore aereo o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'articolo 19.

5. Ogni operatore aereo dispone di un singolo conto di deposito di operatore aereo.

*Articolo 16***Apertura di conti di scambio nel registro dell'Unione**

1. Il richiedente presenta all'amministratore nazionale la domanda di apertura di un conto di scambio nel registro dell'Unione. Il richiedente fornisce le informazioni richieste dall'amministratore nazionale, che comprendono almeno quelle stabilite nell'allegato IV.

▼B

2. Lo Stato membro dell'amministratore nazionale può esigere, come condizione previa all'apertura del conto di scambio, che il richiedente abbia residenza permanente o sia registrato nello Stato membro dell'amministratore nazionale che amministra il conto.

3. Lo Stato membro dell'amministratore nazionale può esigere, come condizione previa all'apertura del conto di scambio, che il richiedente sia iscritto al registro dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato membro dell'amministratore nazionale che amministra il conto.

4. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21, l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione il conto di scambio o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'articolo 19.

*Articolo 17***Apertura di conti nazionali di deposito nel registro dell'Unione**

L'autorità competente dello Stato membro ordina all'amministratore nazionale di aprire un conto nazionale di deposito nel registro dell'Unione entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all'allegato III.

*Articolo 18***Registrazione dei verificatori nel registro dell'Unione**

1. La domanda di registrazione del verificatore nel registro dell'Unione è presentata all'amministratore nazionale. Il richiedente fornisce le informazioni richieste dall'amministratore nazionale, comprensive di quelle stabilite negli allegati III e V.

2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21, l'amministratore nazionale registra il verificatore nel registro dell'Unione o informa il richiedente del rifiuto di registrarlo a norma dell'articolo 19.

*Articolo 19***Rifiuto di aprire il conto o registrare il verificatore**

1. L'amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini dell'apertura del conto o della registrazione siano completi, aggiornati, accurati e veritieri.

In caso di dubbio fondato l'amministratore nazionale può chiedere l'assistenza di un altro amministratore nazionale nel condurre la verifica di cui al primo comma. L'amministratore che riceve la richiesta può respingerla. Il potenziale titolare del conto o verificatore può sollecitare esplicitamente l'amministratore nazionale perché chieda tale assistenza. L'amministratore nazionale informa il potenziale titolare del conto o verificatore della propria richiesta di assistenza.

▼B

2. L'amministratore nazionale può rifiutare di aprire il conto o registrare il verificatore nei seguenti casi:

- a) se le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;
- b) se un'autorità di contrasto informa l'amministratore nazionale, o questi viene a conoscenza in altro modo, del fatto che il richiedente o, nel caso di una persona giuridica, uno dei direttori del richiedente è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode legata a quote, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell'ambito dei quali il conto potrebbe essere strumentale;
- c) se l'amministratore nazionale ha motivi ragionevoli di ritenere che i conti possano essere usati per frodi legate a quote, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi;
- d) per motivi previsti dal diritto nazionale.

3. Se l'amministratore nazionale rifiuta di aprire il conto di deposito di gestore o il conto di deposito di operatore aereo a norma del paragrafo 2, il conto può essere aperto su ordine dell'autorità competente. Tutti gli accessi al conto sono sospesi a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, fino a quando non vengono meno i motivi del rifiuto di cui al paragrafo 2.

4. Se l'amministratore nazionale rifiuta di aprire il conto, il richiedente può contestare tale rifiuto rivolgendosi all'autorità competente o all'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di aprire il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

Articolo 20

Rappresentanti autorizzati

1. L'amministratore centrale provvede affinché i rappresentanti autorizzati di conti nel registro dell'Unione possano accedere ai conti pertinenti e godano di uno dei seguenti diritti per conto del titolare:

- a) avviare procedure;
- b) approvare procedure, se necessario;
- c) avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato.

▼B

2. Al momento dell'apertura il conto dispone di almeno due rappresentanti autorizzati con una delle seguenti combinazioni di diritti:

- a) un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e un rappresentante autorizzato con il diritto di approvare procedure;
- b) un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato e un rappresentante autorizzato con il diritto di approvare procedure;
- c) un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato;
- d) due rappresentanti autorizzati con il diritto di avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato.

3. I verificatori hanno almeno un rappresentante autorizzato che avvia le pertinenti procedure per loro conto. Il rappresentante di un verificatore non può essere il rappresentante di un conto.

4. Il titolare del conto può decidere che, per proporre l'esecuzione di trasferimenti a conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell'articolo 23, non è necessaria l'approvazione di un secondo rappresentante autorizzato. Il titolare del conto può revocare tale decisione. La decisione e la sua revoca sono comunicate all'amministratore nazionale per mezzo di una dichiarazione debitamente firmata.

5. Oltre ai rappresentanti autorizzati di cui ai paragrafi 1 e 2, i conti possono anche avere rappresentanti autorizzati ad accedere al conto «in sola lettura».

6. Se il rappresentante autorizzato non può accedere al registro dell'Unione per motivi tecnici o per altri motivi, l'amministratore nazionale può, su richiesta e in funzione dei diritti concessi al rappresentante autorizzato, avviare o approvare le operazioni per conto di questi, a condizione che l'amministratore nazionale ammetta tali richieste e che l'accesso del rappresentante autorizzato non sia stato sospeso a norma del presente regolamento.

7. Se i rappresentanti autorizzati del conto non possono accedere al registro dell'Unione, il titolare del conto può chiedere all'amministratore nazionale di proporre l'esecuzione di una procedura per proprio conto, conformemente al presente regolamento, a condizione che l'amministratore nazionale ammetta tali richieste. Tali richieste non possono essere presentate per conti il cui stato risulta «chiuso».

8. Le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75 possono stabilire un numero massimo di rappresentanti autorizzati per ciascun tipo di conto.

▼B

9. I rappresentanti autorizzati sono persone fisiche di età superiore a 18 anni. Tutti i rappresentanti autorizzati di un conto sono persone diverse, ma una stessa persona può fungere da rappresentante autorizzato per più di un conto. Lo Stato membro dell'amministratore nazionale può esigere che almeno uno dei rappresentanti autorizzati del conto abbia residenza permanente nello Stato membro, ad eccezione dei rappresentanti dei verificatori.

*Articolo 21***Designazione e approvazione dei rappresentanti autorizzati**

1. Il richiedente che chiede l'apertura di un conto o la registrazione di un verificatore designa un numero di rappresentanti autorizzati conforme a quanto disposto dall'articolo 20.

2. Quando designa un rappresentante autorizzato, il titolare del conto fornisce le informazioni richieste dall'amministratore. Tali informazioni comprendono almeno quelle stabilite nell'allegato VIII.

Se il potenziale rappresentante autorizzato è già stato designato per un conto l'amministratore nazionale può, su richiesta del titolare del conto, avvalersi della documentazione presentata in occasione della precedente designazione ai fini della verifica di cui al paragrafo 4.

3. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni necessarie in conformità del paragrafo 2, l'amministratore nazionale approva il rappresentante autorizzato oppure informa il titolare del conto del proprio rifiuto. Se la valutazione delle informazioni sulla persona proposta per la designazione richiede più tempo, l'amministratore può prorogare la procedura di valutazione al massimo di altri venti giorni lavorativi e comunica la proroga al titolare del conto.

4. L'amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini della designazione del rappresentante autorizzato siano completi, aggiornati, accurati e veritieri.

In caso di dubbio fondato l'amministratore nazionale può chiedere l'assistenza di un altro amministratore nazionale nel condurre la verifica di cui al primo comma. L'amministratore che riceve la richiesta può respingerla. Il potenziale titolare del conto o verificatore può sollecitare esplicitamente l'amministratore nazionale perché chieda tale assistenza. L'amministratore nazionale informa il potenziale titolare del conto o verificatore della propria richiesta di assistenza.

5. L'amministratore nazionale può rifiutare di approvare il rappresentante autorizzato nei seguenti casi:

- a) se le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;

▼B

b) se un'autorità di contrasto informa l'amministratore nazionale, o questi viene a conoscenza in altro modo, del fatto che il potenziale rappresentante è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode legata a quote, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell'ambito dei quali il conto potrebbe essere strumentale;

c) per motivi previsti dal diritto nazionale.

6. Se l'amministratore nazionale rifiuta di approvare il rappresentante autorizzato, il titolare del conto può contestare il rifiuto rivolgendosi all'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di approvare il rappresentante oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

*Articolo 22***Aggiornamento delle informazioni relative al conto e ai rappresentanti autorizzati**

1. Tutti i titolari di conti comunicano all'amministratore nazionale le modifiche delle informazioni relative al conto entro dieci giorni lavorativi. Inoltre, essi confermano all'amministratore nazionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, che le informazioni relative al loro conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere.

2. I gestori e gli operatori aerei comunicano eventuali fusioni o scissioni all'amministratore del conto entro dieci giorni lavorativi.

3. La comunicazione delle modifiche è accompagnata dalle informazioni richieste dall'amministratore nazionale in conformità della presente sezione. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione e delle informazioni a sostegno, l'amministratore nazionale competente approva l'aggiornamento delle informazioni. L'amministratore può rifiutare di aggiornare le informazioni in conformità dell'articolo 21, paragrafi 4 e 5. Il titolare del conto è informato di un eventuale rifiuto. È possibile contestare il rifiuto presso l'autorità competente o l'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, conformemente all'articolo 19, paragrafo 4.

4. Almeno ogni tre anni l'amministratore nazionale esamina le informazioni relative al conto per verificare se sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche. Per i conti di deposito di gestore, i conti di deposito di operatore aereo e i verificatori, il riesame ha luogo almeno ogni cinque anni.

5. Il titolare del conto di deposito di gestore può vendere o cedere tale conto solo congiuntamente all'impianto ad esso connesso.

6. Fatto salvo il paragrafo 5, nessun titolare di conto può vendere o cedere la proprietà del conto a un'altra persona.

▼B

7. Se la persona giuridica titolare di un conto nel registro dell'Unione cambia in seguito alla fusione o alla scissione di titolari di conti, il titolare del conto è il successore legale del titolare precedente, previa presentazione della documentazione necessaria a norma dell'articolo 14, 15 o 16.

8. Il rappresentante autorizzato non può trasferire il proprio stato di rappresentante a un'altra persona.

9. Il titolare del conto o il verificatore può chiedere la cancellazione di un rappresentante autorizzato. L'amministratore nazionale sospende l'accesso al conto del rappresentante autorizzato nel momento in cui riceve la richiesta. L'amministratore responsabile cancella il rappresentante autorizzato entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

10. Il titolare del conto può nominare nuovi rappresentanti autorizzati a norma dell'articolo 21.

11. Se lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo cambia a seguito della procedura di cui all'articolo 18 *bis* della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale aggiorna i dati relativi all'amministratore nazionale del corrispondente conto di deposito di operatore aereo. Quando cambia l'amministratore del conto di deposito di operatore aereo, il nuovo amministratore può chiedere all'operatore aereo di presentare le informazioni relative all'apertura del conto e le informazioni in merito ai rappresentanti autorizzati richieste, rispettivamente, a norma dell'articolo 15 e dell'articolo 21.

12. Fatto salvo il paragrafo 11, lo Stato membro di riferimento per la gestione del conto non cambia.

Articolo 23

Elenco dei conti di fiducia

1. I conti nel registro dell'Unione possono disporre di un elenco dei conti di fiducia.

2. I conti detenuti dal medesimo titolare e amministrati dal medesimo amministratore nazionale sono automaticamente inclusi nell'elenco dei conti di fiducia.

3. Il conto unionale di assegnazione e il conto unionale delle soppressioni sono automaticamente inclusi nell'elenco dei conti di fiducia.

4. L'esecuzione delle modifiche dell'elenco dei conti di fiducia è proposta e completata mediante la procedura di cui all'articolo 35. La modifica è avviata e approvata da due rappresentanti autorizzati aventi il diritto, rispettivamente, di avviare e approvare procedure. Se la modifica proposta è la cancellazione di conti dall'elenco dei conti di fiducia, la sua esecuzione è immediata. L'esecuzione di tutte le altre modifiche dell'elenco dei conti di fiducia avviene alle 12:00 CET (ora dell'Europa centrale) del quarto giorno lavorativo dopo la proposta.



Sezione 3

Chiusura dei conti

Articolo 24

Chiusura dei conti

Fatto salvo l'articolo 29, l'amministratore chiude il conto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda del titolare di un conto diverso da quelli indicati agli articoli 25 e 26.

Articolo 25

Chiusura di conti di deposito di gestore

1. Entro dieci giorni lavorativi dal ritiro di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra o dall'apprendere della cessazione delle attività di un impianto, l'autorità competente ne dà comunicazione all'amministratore nazionale. Entro dieci giorni lavorativi da tale comunicazione l'amministratore nazionale inserisce la data pertinente nel registro dell'Unione.

2. L'amministratore nazionale può chiudere il conto di deposito di gestore se sussistono le seguenti condizioni:

- a) l'impianto ha cessato le attività o l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra è stata ritirata;
- b) l'anno dell'ultima emissione è iscritto nel registro dell'Unione;
- c) le emissioni verificate sono state registrate per tutti gli anni in cui il gestore ha partecipato al sistema EU ETS;
- d) il gestore dell'impianto ha restituito un numero di quote pari o superiore alle sue emissioni verificate;
- e) non è in corso alcuna procedura di resa di quote in eccesso a norma dell'articolo 48, paragrafo 4.

Articolo 26

Chiusura di conti di deposito di operatore aereo

1. Entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione del titolare del conto o dalla scoperta in base ad altre prove, l'autorità competente comunica all'amministratore nazionale che l'operatore aereo si è fuso con un altro operatore aereo o che ha cessato tutte le attività contemplate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

2. L'amministratore nazionale può chiudere il conto di deposito di operatore aereo se sussistono le seguenti condizioni:

- a) è stata effettuata la comunicazione di cui al paragrafo 1;

▼B

- b) l'anno dell'ultima emissione è iscritto nel registro dell'Unione;
- c) le emissioni verificate sono state registrate per tutti gli anni in cui l'operatore aereo ha partecipato al sistema EU ETS;
- d) l'operatore aereo ha restituito un numero di quote pari o superiore alle sue emissioni verificate;
- e) non è in corso alcuna procedura di resa di quote in eccesso a norma dell'articolo 50, paragrafo 6.

*Articolo 27***Cancellazione dei verificatori**

1. L'amministratore nazionale cancella il verificatore dal registro dell'Unione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cancellazione presentata dal verificatore.

2. L'autorità competente può inoltre ordinare all'amministratore nazionale di cancellare il verificatore dal registro dell'Unione in uno dei seguenti casi:

- a) l'accreditamento del verificatore è scaduto o è stato ritirato;
- b) il verificatore ha cessato l'attività.

▼M1*Articolo 27 bis***Chiusura del conto di adempimento ESR**

L'amministratore centrale chiude il conto di adempimento ESR non prima che sia intercorso un mese dalla determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il conto, a norma dell'articolo 59 *septies*, previa notifica al titolare del conto.

Alla chiusura del conto di adempimento ESR, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca le AEA restanti nel conto al conto delle soppressioni ESR.

▼B*Articolo 28***Chiusura dei conti e cancellazione dei rappresentanti autorizzati su iniziativa dell'amministratore**

1. Se, nonostante ripetute comunicazioni, la situazione che ha dato origine alla sospensione dell'accesso ai conti a norma dell'articolo 30 non è risolta entro un lasso di tempo ragionevole, l'autorità competente o l'autorità di contrasto può ordinare all'amministratore nazionale di chiudere i conti a cui è sospeso l'accesso.

▼B

Nel caso dei conti di deposito di gestore o di operatore aereo, l'autorità competente o l'autorità di contrasto può ordinare all'amministratore nazionale di bloccare i conti a cui è sospeso l'accesso finché l'autorità competente abbia stabilito che la situazione che ha dato origine alla sospensione non sussiste più.

2. L'amministratore nazionale può chiudere il conto di scambio su cui non sono state registrate operazioni per un anno, dopo aver comunicato al titolare che il conto sarà chiuso entro quaranta giorni lavorativi e a meno che non riceva la richiesta di mantenerlo. Se non riceve una richiesta in tal senso da parte del titolare, l'amministratore nazionale può procedere alla chiusura del conto o assegnargli lo stato «in attesa di chiusura».

3. L'amministratore nazionale chiude il conto di deposito di gestore o il conto di deposito di operatore aereo su ordine dell'autorità competente qualora non esista alcuna prospettiva ragionevole di restituzione di ulteriori quote o di resa di quote in eccesso.

4. L'amministratore nazionale può cancellare un rappresentante autorizzato se ritiene che l'approvazione del rappresentante autorizzato avrebbe dovuto essere respinta a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, e in particolare se scopre che i documenti e le informazioni relative all'identità del rappresentante forniti in fase di nomina erano incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi.

5. Il titolare del conto può contestare, entro trenta giorni di calendario, la modifica dello stato del proprio conto a norma del paragrafo 1 o la cancellazione di un rappresentante autorizzato a norma del paragrafo 4 presso l'autorità competente a norma della legislazione nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di ripristinare il conto o il rappresentante autorizzato oppure conferma la modifica di stato del conto o la cancellazione del rappresentante emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

Articolo 29

Saldo positivo sui conti in fase di chiusura

Se il conto che l'amministratore deve chiudere a norma degli articoli 24, 25, 26 e 28 presenta un saldo di quote positivo, l'amministratore chiede al titolare del conto di indicare un altro conto nel quale trasferire tali quote. Se il titolare del conto non risponde entro quaranta giorni lavorativi alla richiesta dell'amministratore, quest'ultimo può trasferire le quote nel proprio conto di deposito nazionale o assegnare al conto in questione lo stato «in attesa di chiusura».



Sezione 4

Sospensione dell'accesso ai conti*Articolo 30***Sospensione dell'accesso ai conti**

1. L'amministratore può sospendere l'accesso del rappresentante autorizzato a qualsiasi conto o verificatore nel registro o a procedure a cui il rappresentante autorizzato avrebbe altrimenti accesso, se ha ragionevoli motivi per ritenere che il rappresentante autorizzato abbia:

- a) tentato di accedere a procedure o a conti ai quali non è autorizzato ad accedere;
- b) ripetutamente tentato di accedere a un conto o a una procedura utilizzando un nome utente o una password non corretti; oppure
- c) tentato di compromettere la sicurezza, la disponibilità, l'integrità o la riservatezza del registro dell'Unione o dell'EUTL, o dei dati ivi elaborati o archiviati.

2. L'amministratore può sospendere tutti gli accessi dei rappresentanti autorizzati a un determinato conto o verificatore quando sussiste una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare del conto è deceduto oppure ha cessato di esistere come persona giuridica;
- b) il titolare del conto non ha corrisposto gli oneri;
- c) il titolare del conto ha violato i termini e le condizioni applicabili al conto;
- d) il titolare del conto non ha accettato le modifiche alle condizioni e ai termini decise dall'amministratore nazionale o dall'amministratore centrale;
- e) il titolare del conto non ha comunicato le modifiche apportate alle informazioni sul conto o non ha fornito giustificativi al riguardo, oppure non ha fornito giustificativi riguardo a nuovi obblighi in materia di informazioni sul conto;
- f) il titolare del conto non ha mantenuto la conformità all'obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'amministratore nazionale;
- g) il titolare del conto non ha mantenuto la conformità all'obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente o di registrazione del titolare del conto nello Stato membro dell'amministratore del conto.

3. L'amministratore può sospendere tutti gli accessi dei rappresentanti autorizzati a un determinato conto o verificatore nei casi seguenti:

▼B

- a) per un periodo massimo di quattro settimane se ha ragionevoli motivi di ritenere che il conto sia stato o sarà usato a fini di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 67. Il periodo può essere prorogato su ordine dell'unità di informazione finanziaria;
 - b) sulla base e in conformità delle disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo.
4. L'amministratore nazionale può sospendere tutti gli accessi dei rappresentanti autorizzati a un determinato conto o verificatore se ritiene che l'apertura del conto o la registrazione del verificatore avrebbe dovuto essere respinta a norma dell'articolo 19, oppure che il titolare del conto non soddisfi più le condizioni per l'apertura del conto.
5. L'amministratore nazionale può sospendere tutti gli accessi dei rappresentanti autorizzati a tutti i conti di un titolare di conti se viene informato che quest'ultimo è oggetto di una procedura di insolvenza. Tale sospensione può essere mantenuta fino a quando l'amministratore nazionale non riceve informazioni ufficiali su chi ha il diritto di rappresentare il titolare del conto e i rappresentanti autorizzati sono confermati o finché non sono nominati nuovi rappresentanti autorizzati conformemente all'articolo 21.
6. L'amministratore del conto revoca immediatamente la sospensione non appena si risolve la situazione che le ha dato origine.
7. Il titolare del conto o un suo rappresentante può contestare, entro trenta giorni di calendario, la sospensione dell'accesso di cui ai paragrafi da 1 a 3 presso l'autorità competente o l'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di ripristinare l'accesso o conferma la sospensione emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.
8. L'autorità competente o la Commissione può anche ordinare a un amministratore nazionale o all'amministratore centrale di procedere a una sospensione basandosi su uno dei motivi previsti ai paragrafi da 1 a 5.
9. Un'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro dell'amministratore può altresì esigere che l'amministratore proceda a una sospensione sulla base e a norma della legge nazionale.
10. Se il titolare del conto di deposito di gestore o del conto di deposito di operatore aereo è impossibilitato a restituire le quote nei dieci giorni lavorativi precedenti la scadenza per la restituzione prevista all'articolo 12, paragrafi 2 *bis* e 3, della direttiva 2003/87/CE a causa di una sospensione a norma del presente articolo, l'amministratore nazionale restituisce, su richiesta del titolare del conto, il numero di quote da questi indicato.

▼B

11. Se il conto a cui è stato sospeso l'accesso presenta un saldo di quote positivo, l'autorità competente o l'autorità di contrasto può, a norma delle disposizioni legislative nazionali pertinenti, ordinare all'amministratore nazionale di trasferire immediatamente tali quote nel corrispondente conto nazionale o assegnare al conto in questione lo stato «in attesa di chiusura».

TITOLO II

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL REGISTRO DELL'UNIONE
RELATIVE AL SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI
EMISSIONI DELL'UNIONE**

CAPO 1

*Emissioni verificate e adempimento**Articolo 31***Dati sulle emissioni verificate dell'impianto o dell'operatore aereo**

1. Ogniquale volta il diritto nazionale lo richieda, il gestore e l'operatore aereo scelgono un verificatore tra quelli registrati presso l'amministratore nazionale che ne amministra il conto.
2. L'amministratore nazionale, l'autorità competente o, su decisione dell'autorità competente, il titolare del conto o il verificatore inserisce i dati sulle emissioni per l'anno precedente.
3. I dati annui sulle emissioni sono presentati nel formato stabilito dall'allegato IX.
4. Il verificatore o l'autorità competente approva i dati annui sulle emissioni previo esito positivo della verifica, a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, della comunicazione del gestore sulle emissioni prodotte dall'impianto nel corso di un anno precedente o della comunicazione dell'operatore aereo sulle emissioni prodotte da tutte le attività di trasporto aereo svolte in un anno precedente.
5. L'amministratore nazionale o l'autorità competente contrassegna come verificate, nel registro dell'Unione, le emissioni approvate a norma del paragrafo 4. L'autorità competente può stabilire che sia il verificatore a contrassegnare come verificate le emissioni nel registro dell'Unione al posto dell'amministratore nazionale. Tutte le emissioni approvate sono contrassegnate come verificate entro il 31 marzo.
6. L'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di correggere le emissioni annue verificate dell'impianto o dell'operatore aereo al fine di garantire la conformità con gli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, inserendo nel registro dell'Unione i dati corretti sulle emissioni verificate o stimate dell'impianto o dell'operatore aereo per un determinato anno.
7. Se al 1° maggio di ogni anno nel registro dell'Unione non sono stati iscritti i valori delle emissioni verificate dell'impianto o dell'operatore aereo per un anno precedente, o se tali valori sono risultati errati, l'eventuale stima sostitutiva del valore delle emissioni iscritta nel registro dell'Unione è calcolata con la massima precisione possibile conformemente agli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE.

*Articolo 32***Blocco dei conti per la mancata comunicazione delle emissioni verificate**

1. Se al 1° aprile di ogni anno nel registro dell'Unione non sono state iscritte e contrassegnate come verificate le emissioni annue dell'impianto o dell'operatore aereo per l'anno precedente, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione assegni al corrispondente conto di deposito di gestore o conto di deposito di operatore aereo lo stato «bloccato».

2. Quando tutte le emissioni verificate mancanti dell'impianto o dell'operatore aereo per l'anno interessato sono state iscritte nel registro dell'Unione, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione assegni al conto lo stato «aperto».

*Articolo 33***Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento**

1. L'amministratore centrale provvede affinché al 1° maggio di ogni anno il registro dell'Unione indichi per l'anno precedente il valore relativo allo stato di adempimento di tutti gli impianti e operatori aerei che hanno un conto di deposito di gestore o di operatore aereo non bloccato, calcolando la somma di tutte le quote restituite per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate nel periodo in corso fino all'anno precedente incluso, più un fattore di correzione. Il valore relativo allo stato di adempimento non si calcola per i conti il cui valore precedente relativo allo stato di adempimento risultava pari a zero o positivo e per i quali l'anno delle ultime emissioni indicato è anteriore all'anno precedente. Il calcolo non tiene conto della restituzione di quote rilasciate per un periodo successivo al periodo di adempimento in corso.

L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il valore relativo allo stato di adempimento prima della chiusura del conto a norma degli articoli 25 e 26.

2. Per i periodi di scambio 2008-2012 e 2013-2020, il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è pari a zero se il valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente era superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente se tale valore è inferiore o pari a zero. Per i periodi di scambio aventi inizio il 1° gennaio 2021, il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente.

▼B

3. L'amministratore centrale provvede affinché per ciascun anno il registro dell'Unione iscriva il valore relativo allo stato di adempimento di ogni impianto e ogni operatore aereo.

*CAPO 2***Operazioni***Sezione 1***Informazioni generali***Articolo 34*

Per ciascun tipo di conto sono avviate solo le operazioni espressamente disciplinate dal presente regolamento per detto tipo di conto.

*Articolo 35***Esecuzione dei trasferimenti**

1. Per tutte le operazioni di cui al presente capo, il registro dell'Unione chiede una conferma fuori banda prima che possa esserne proposta l'esecuzione. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 4, l'esecuzione di un'operazione può essere proposta solo se quest'ultima è stata avviata da un rappresentante autorizzato e approvata da un altro rappresentante del conto fuori banda.

2. L'amministratore centrale provvede affinché tutti i trasferimenti di cui all'articolo 55 a conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia siano eseguiti immediatamente se la loro esecuzione è proposta tra le ore 10:00 e le ore 16:00 CET di un giorno lavorativo.

Il trasferimento a conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia la cui esecuzione è proposta in qualsiasi altro momento è eseguito alle ore 10:00 CET del medesimo giorno lavorativo, se proposto prima delle 10:00 CET, o alle ore 10:00 CET del giorno lavorativo seguente, se proposto dopo le 16:00 CET.

3. L'amministratore centrale provvede affinché tutti i trasferimenti di cui all'articolo 55 a conti che non figurano nell'elenco dei conti di fiducia e i trasferimenti dal conto per la consegna delle garanzie d'asta, la cui esecuzione è proposta prima delle ore 12:00 CET di un giorno lavorativo, siano eseguiti alle 12:00 CET del giorno lavorativo seguente. Le operazioni la cui esecuzione è proposta dopo le 12:00 CET di un giorno lavorativo sono eseguite alle 12:00 CET del secondo giorno lavorativo successivo al giorno della proposta di esecuzione.

4. L'amministratore centrale provvede affinché i trasferimenti siano completati entro le ore 16:00 CET del giorno dell'esecuzione.

▼B

5. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione consenta di interrompere prima dell'esecuzione un'operazione soggetta alle norme di esecuzione di cui al paragrafo 3. Il rappresentante autorizzato può avviare l'interruzione di un'operazione almeno due ore prima della sua esecuzione. Se l'interruzione dell'operazione è stata avviata a causa di una sospetta frode, il titolare del conto la segnala subito all'autorità nazionale di contrasto. La segnalazione è trasmessa all'amministratore nazionale entro sette giorni lavorativi.

6. Qualora sospetti che la proposta di esecuzione di un trasferimento soggetto alle norme di esecuzione di cui al paragrafo 3 sia fraudolenta, il rappresentante o il titolare del conto può, almeno due ore prima dell'esecuzione del trasferimento, chiederne l'interruzione per suo conto all'amministratore nazionale o, se del caso, all'amministratore centrale. Subito dopo la richiesta il titolare del conto segnala la sospetta frode all'autorità nazionale di contrasto. La segnalazione è trasmessa all'amministratore nazionale o, se del caso, all'amministratore centrale entro sette giorni lavorativi.

7. Contestualmente alla proposta d'esecuzione di un trasferimento, a tutti i rappresentanti del conto è trasmessa una comunicazione al riguardo. Contestualmente all'avvio dell'interruzione di un'operazione a norma del paragrafo 5, a tutti i rappresentanti del conto e all'amministratore nazionale che amministra il conto è trasmessa una comunicazione al riguardo.

8. Lo Stato membro può decidere che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento nel suo territorio, le festività nazionali in un dato anno non sono considerate giorni lavorativi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 11. La decisione specifica i giorni in questione ed è pubblicata entro il 1° dicembre dell'anno che precede l'anno interessato.

Articolo 36

Natura delle quote e carattere definitivo delle operazioni

1. Una quota è uno strumento fungibile e dematerializzato negoziabile sul mercato.

2. Data la natura dematerializzata delle quote, l'iscrizione nel registro dell'Unione vale presunzione semplice e sufficiente della titolarità di una quota e di qualsiasi altro elemento la cui iscrizione in detto registro è disciplinata o autorizzata dal presente regolamento.

3. Data la fungibilità delle quote, qualsiasi obbligo di recupero o restituzione che possa essere imposto in virtù della legislazione nazionale si applica solo alla quota in quanto tale.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 58 e la verifica della concordanza di cui all'articolo 73 del presente regolamento, un'operazione diventa definitiva e irrevocabile al momento del suo completamento a norma dell'articolo 74. Salvo eventuali disposizioni della legislazione nazionale o un eventuale ricorso di diritto interno che possono determinare l'obbligo o l'ordine di esecuzione di una nuova operazione nel registro dell'Unione, nessuna legge, regolamentazione, norma o prassi relativa allo scioglimento dei contratti o delle operazioni può comportare il ricalcolo nel registro di un'operazione divenuta definitiva e irrevocabile ai sensi del presente regolamento.

▼B

Non si può impedire al titolare del conto o a un terzo di far valere, in relazione a un'operazione divenuta definitiva nel registro dell'Unione, qualsiasi diritto o credito risultante dall'operazione e riconosciutigli per legge, *inter alia* a fini di recupero, restituzione o risarcimento, ad esempio in caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non comporti l'annullamento, la revoca o il ricalcolo dell'operazione nel registro dell'Unione.

4. Chiunque acquisisca e detenga in buona fede una quota acquisisce la titolarità della quota indipendentemente dagli eventuali vizi di titolarità del cedente.

Sezione 2

Creazione di quote

Articolo 37

Creazione di quote

1. Se del caso, l'amministratore centrale può creare un conto totale unionale, un conto totale unionale per il trasporto aereo, un conto d'asta unionale e un conto d'asta unionale per il trasporto aereo, nonché creare o eliminare conti e quote secondo quanto richiesto dagli atti della legislazione dell'Unione, comprese le disposizioni della direttiva 2003/87/CE o l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

2. L'amministratore centrale provvede affinché, all'atto della creazione, il registro dell'Unione assegni a ciascuna quota un codice identificativo unico.

3. Le quote create dal 1° gennaio 2021 in poi riportano un'indicazione che specifica in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state create.

4. L'amministratore centrale provvede affinché per le quote siano visibili nel registro dell'Unione i codici ISIN di cui alla norma ISO 6166.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, le quote create secondo la tabella nazionale di assegnazione di uno Stato membro che ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, o destinate alla messa all'asta tramite una piattaforma d'asta designata da detto Stato membro, sono contraddistinte da un codice paese e sono distinguibili in base all'anno di creazione.

6. Le quote create non sono contraddistinte da un codice paese:

a) per gli anni in cui il diritto dell'Unione non cessa di applicarsi nello Stato membro entro il 30 aprile dell'anno seguente, o in presenza di garanzie sufficienti che la restituzione delle quote debba avvenire in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi nello Stato membro;

▼B

- b) se le quote sono state create relativamente ad anni durante i quali la conformità alla direttiva 2003/87/CE, per quanto riguarda le emissioni prodotte in tali anni, deve essere garantita in virtù di un accordo recante le modalità del recesso dall'Unione dello Stato membro che ha notificato la propria intenzione di recedere, e se entrambe le parti hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica.

Sezione 3**Trasferimenti tra conti prima delle aste e dell'assegnazione***Articolo 38***Trasferimento di quote generiche destinate alla messa all'asta**

1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente, per conto dello Stato membro che procede alla messa all'asta nella figura del suo responsabile del collocamento, designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche dal conto totale unionale al conto d'asta unionale in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma dell'articolo 10 del suddetto regolamento.

2. In caso di rettifiche dei volumi annui in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale trasferisce una quantità corrispondente di quote generiche dal conto totale unionale al conto d'asta unionale o dal conto d'asta unionale al conto totale unionale, secondo il caso.

*Articolo 39***Trasferimento di quote generiche destinate all'assegnazione a titolo gratuito**

L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote generiche dal conto totale unionale al conto unionale di assegnazione in quantità corrispondente alla somma delle quote assegnate a titolo gratuito secondo la tabella nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro.

*Articolo 40***Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate alla messa all'asta**

1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente, per conto dello Stato membro che procede alla messa all'asta nella figura del suo responsabile del collocamento, designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote del trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d'asta unionale per il trasporto aereo in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma del suddetto regolamento.

▼B

2. In caso di rettifiche dei volumi annui in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale trasferisce una quantità corrispondente di quote del trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d'asta unionale per il trasporto aereo o dal conto d'asta unionale per il trasporto aereo al conto totale unionale per il trasporto aereo, secondo il caso.

*Articolo 41***Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate all'assegnazione a titolo gratuito**

1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote del trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente al numero di quote da assegnare a titolo gratuito al trasporto aereo, stabilito dalla decisione della Commissione adottata sulla base dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

2. Se il numero di quote da assegnare a titolo gratuito al trasporto aereo è aumentato mediante una decisione adottata a norma dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale trasferisce le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente all'aumento del numero di quote del trasporto aereo destinate all'assegnazione a titolo gratuito.

3. Se il numero di quote da assegnare a titolo gratuito al trasporto aereo è diminuito mediante una decisione adottata a norma dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale sopprime le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente alla diminuzione del numero di quote del trasporto aereo destinate all'assegnazione a titolo gratuito.

*Articolo 42***Trasferimento di quote del trasporto aereo alla riserva speciale**

1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote del trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente al numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale, stabilito dalla decisione adottata a norma dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

2. Se il numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale è aumentato mediante una decisione adottata a norma dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale trasferisce le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente all'aumento del numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale.

▼B

3. Se il numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale è diminuito mediante una decisione adottata a norma dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale sopprime le quote assegnate al trasporto aereo dal conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente alla diminuzione del numero di quote nella riserva speciale.

4. In caso di assegnazione di quote prelevate dalla riserva speciale a norma dell'articolo 3 *septies* della direttiva 2003/87/CE, la quantità finale di quote del trasporto aereo assegnate a titolo gratuito all'operatore aereo per l'intero periodo di scambio è trasferita automaticamente dal conto unionale di riserva speciale al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo.

*Articolo 43***Trasferimento di quote generiche al conto totale unionale**

Alla fine di ciascun periodo di scambio l'amministratore centrale trasferisce al conto totale unionale tutte le quote rimaste sul conto unionale di assegnazione.

*Articolo 44***Trasferimento di quote del trasporto aereo al conto totale unionale per il trasporto aereo**

Alla fine di ciascun periodo di scambio l'amministratore centrale trasferisce al conto totale unionale per il trasporto aereo tutte le quote rimaste sul conto unionale di riserva speciale.

*Articolo 45***Soppressione delle quote del trasporto aereo**

L'amministratore generale provvede affinché, alla fine di ciascun periodo di scambio, tutte le quote rimaste sul conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo siano trasferite al conto unionale delle soppressioni.

Sezione 4**Assegnazione agli impianti fissi***Articolo 46***Iscrizione nel registro dell'Unione delle tabelle nazionali di assegnazione**

1. Lo Stato membro comunica alla Commissione la tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 e per il periodo 2026-2030 entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025, rispettivamente. Gli Stati membri provvedono a che le tabelle nazionali di assegnazione contengano le informazioni di cui all'allegato X.

▼B

2. La Commissione ordina all'amministratore centrale di inserire la tabella nazionale di assegnazione nel registro dell'Unione se la ritiene conforme alla direttiva 2003/87/CE, al regolamento delegato (UE) 2019/331 e alle decisioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 10 *quater* della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge la tabella nazionale di assegnazione entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata. Entro tre mesi lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella nazionale di assegnazione riveduta.

*Articolo 47***Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione**

1. L'amministratore centrale provvede affinché ogni modifica della tabella nazionale di assegnazione in applicazione delle norme che disciplinano l'assegnazione a titolo gratuito agli impianti fissi sia effettuata nel registro dell'Unione.

2. Contestualmente all'introduzione di una modifica a norma del paragrafo 1, all'amministratore nazionale che amministra l'impianto interessato è trasmessa una comunicazione al riguardo.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione per quanto riguarda l'assegnazione a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 *quater* della direttiva 2003/87/CE.

La Commissione, ricevuta la comunicazione a norma del primo comma, ordina all'amministratore centrale di apportare le corrispondenti modifiche alla tabella nazionale di assegnazione contenuta nel registro dell'Unione se ritiene che le modifiche della tabella nazionale di assegnazione siano conformi all'articolo 10 *quater* della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata.

*Articolo 48***Assegnazione di quote generiche a titolo gratuito**

1. L'amministratore nazionale indica nella tabella nazionale di assegnazione, per ciascun gestore, per ciascun anno e per ciascuna base giuridica di cui all'allegato X, se l'impianto può ricevere un'assegnazione nell'anno in questione.

2. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione trasferisca automaticamente le quote generiche dal conto unionale di assegnazione, in conformità della relativa tabella nazionale di assegnazione, al conto pertinente di deposito di gestore, aperto o bloccato, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

3. Il conto di deposito di gestore nello stato «escluso» che non riceve quote a norma del paragrafo 2, non riceve le quote relative agli anni di esclusione qualora gli venga assegnato lo stato «aperto» per gli anni successivi.

▼B

4. L'amministratore centrale provvede a che il gestore possa rendere le quote ricevute in eccesso, trasferendole al conto unionale di assegnazione, qualora la tabella nazionale di assegnazione dello Stato membro sia stata modificata a norma dell'articolo 47 per correggere le quote in eccesso assegnate al gestore e l'autorità competente abbia chiesto a quest'ultimo di renderle.

5. L'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di trasferire al conto unionale di assegnazione le quote in eccesso da rendere qualora esse derivino da un'assegnazione effettuata dopo che il gestore ha cessato le attività esercitate nell'impianto cui afferisce l'assegnazione senza informarne l'autorità competente.

Sezione 5**Assegnazione agli operatori aerei***Articolo 49***Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche apportate alle proprie tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo.

2. La Commissione ordina all'amministratore centrale di apportare le dovute modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo contenute nel registro dell'Unione se ritiene che la modifica della tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo sia conforme alla direttiva 2003/87/CE, in particolare alle assegnazioni calcolate e pubblicate a norma dell'articolo 3 *septies*, paragrafo 7, della suddetta direttiva nel caso delle assegnazioni provenienti dalla riserva speciale. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata.

3. Se la fusione tra operatori aerei interessa operatori aerei che fanno capo a Stati membri diversi, la modifica è avviata dall'amministratore nazionale che amministra l'operatore aereo la cui assegnazione deve confluire nell'assegnazione di un altro operatore aereo. La modifica è subordinata all'autorizzazione dell'amministratore nazionale cui fa capo l'operatore aereo la cui assegnazione assorbirà l'assegnazione dell'operatore aereo oggetto della fusione.

*Articolo 50***Assegnazione delle quote del trasporto aereo a titolo gratuito**

1. L'amministratore nazionale indica nella tabella nazionale per il trasporto aereo, per ciascun operatore aereo e per ciascun anno, se l'operatore aereo può ricevere un'assegnazione per l'anno in questione.

▼B

2. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione trasferisca automaticamente le quote del trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo al pertinente conto di deposito di operatore aereo, aperto o bloccato, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

3. Qualora sia in vigore un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire le quote del trasporto aereo a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro di un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca tali quote del trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo ai conti corrispondenti nell'altro registro.

4. Qualora sia in vigore un accordo, a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro dell'Unione le quote del trasporto aereo corrispondenti a un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca tali quote del trasporto aereo dai corrispondenti conti iscritti nell'altro registro ai conti di deposito di operatore aereo nel registro dell'Unione, previa approvazione dell'autorità competente responsabile della gestione dell'altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

5. Il conto di deposito di operatore aereo nello stato «escluso» che non riceve quote a norma del paragrafo 2, non riceve le quote relative agli anni di esclusione qualora gli venga assegnato lo stato «aperto» per gli anni successivi.

6. L'amministratore centrale provvede a che l'operatore aereo possa rendere le quote ricevute in eccesso, trasferendole al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo, qualora la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo dello Stato membro sia stata modificata a norma dell'articolo 49 per correggere le quote in eccesso assegnate all'operatore aereo e l'autorità competente abbia chiesto a quest'ultimo di renderle.

7. L'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di trasferire al conto unionale di assegnazione le quote in eccesso da rendere qualora esse siano la conseguenza di un'assegnazione effettuata dopo che l'operatore aereo ha cessato le attività cui afferisce l'assegnazione senza informarne l'autorità competente.

*Articolo 51***Resa delle quote del trasporto aereo**

Qualora la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo sia modificata a norma dell'articolo 25 *bis* della direttiva 2003/87/CE in seguito al trasferimento di quote, in conformità dell'articolo 50 del presente regolamento, ai conti di deposito di operatore aereo per un

▼B

determinato anno, l'amministratore centrale esegue i trasferimenti richiesti da eventuali provvedimenti adottati a norma dell'articolo 25 *bis* della suddetta direttiva.

Sezione 6**Asta***Articolo 52***Iscrizione delle tabelle d'asta nell'EUTL**

1. Entro un mese dalla determinazione e prima della pubblicazione di un calendario d'asta a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 2, o dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento pertinente ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 presenta alla Commissione la corrispondente tabella d'asta.

Detto sistema di compensazione o sistema di regolamento presenta due tabelle d'asta per ciascun anno civile a partire dal 2012, l'una per la messa all'asta delle quote generiche e l'altra per la messa all'asta delle quote del trasporto aereo, assicurandosi che le tabelle d'asta contengano i dati indicati nell'allegato XIII.

2. La Commissione ordina all'amministratore centrale di iscrivere la tabella d'asta nell'EUTL se la ritiene conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge la tabella d'asta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente il sistema di compensazione o il sistema di regolamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova tabella presentata possa essere accettata. Entro tre mesi il sistema di compensazione o il sistema di regolamento presenta alla Commissione una tabella d'asta riveduta di conseguenza.

3. Ogni tabella d'asta o tabella d'asta riveduta iscritta successivamente nell'EUTL a norma del paragrafo 2 costituisce un ordine di trasferimento ai sensi dell'articolo 2, lettera i), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Fatto salvo l'articolo 53, paragrafo 3, e a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/26/CE, il momento di presentazione alla Commissione della tabella d'asta o tabella d'asta riveduta costituisce il momento di immissione di un ordine di trasferimento in un sistema quale definito all'articolo 2, lettera a), della suddetta direttiva.

*Articolo 53***Modifiche delle tabelle d'asta**

1. Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento pertinente, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, comunica immediatamente alla Commissione eventuali modifiche che devono essere apportate alla tabella d'asta.

▼B

2. La Commissione ordina all'amministratore centrale di iscrivere la tabella d'asta riveduta nell'EUTL se la ritiene conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente il sistema di compensazione o il sistema di regolamento, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata.

3. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere il trasferimento delle quote indicato nella tabella d'asta se constata che il suddetto sistema di compensazione o sistema di regolamento non ha comunicato una modifica necessaria della tabella d'asta.

*Articolo 54***Messa all'asta delle quote**

1. La Commissione ordina all'amministratore centrale di trasferire tempestivamente su richiesta dello Stato membro che procede alla messa all'asta, nella figura del suo responsabile del collocamento designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche dal conto d'asta unionale e/o le quote del trasporto aereo dal conto d'asta unionale per il trasporto aereo al corrispondente conto per la consegna delle garanzie d'asta in base alle tabelle d'asta. Il titolare del conto per la consegna delle garanzie d'asta provvede al trasferimento agli aggiudicatari o ai rispettivi aventi causa delle quote messe all'asta in conformità del regolamento (UE) n. 1031/2010.

2. Conformemente al regolamento (UE) n. 1031/2010, il rappresentante autorizzato del conto per la consegna delle garanzie d'asta può essere tenuto a trasferire le eventuali quote non consegnate dal conto per la consegna delle garanzie d'asta al conto d'asta unionale o al conto d'asta unionale per il trasporto aereo, a seconda dei casi.

*Sezione 7***S c a m b i o***Articolo 55***Trasferimenti di quote**

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'amministratore centrale, su richiesta del titolare del conto, provvede a che il registro dell'Unione effettui il trasferimento delle quote verso qualsiasi altro conto, purché tale trasferimento non sia impedito dallo stato del conto di partenza o del conto di arrivo.

2. I conti di deposito di gestore e i conti di deposito di operatore aereo possono trasferire quote esclusivamente a conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell'articolo 23.

3. I titolari di conti di deposito di gestore o di conti di deposito di operatore aereo possono decidere che dal loro conto sono possibili trasferimenti a conti che non figurano nell'elenco dei conti di fiducia stilato

▼B

a norma dell'articolo 23. I titolari di conti di deposito di gestore o di conti di deposito di operatore aereo possono revocare tale decisione. La decisione e la sua revoca sono comunicate all'amministratore nazionale per mezzo di una dichiarazione debitamente firmata.

4. Il rappresentante autorizzato che avvia un trasferimento indica contestualmente nel registro dell'Unione se il trasferimento è un'operazione bilaterale, a meno che tale operazione non sia registrata presso una sede di mercato, compensata mediante una controparte centrale o non sia un trasferimento tra diversi conti del medesimo titolare iscritto nel registro dell'Unione.

Sezione 8**Restituzione delle quote***Articolo 56***Restituzione delle quote**

1. Ai fini della restituzione delle quote, il gestore o l'operatore aereo propone al registro dell'Unione di:

- a) trasferire un determinato numero di quote dal conto di deposito di gestore o di operatore aereo pertinente al conto unionale delle soppressioni;
- b) registrare il numero e il tipo di quote trasferite come quote restituite per coprire le emissioni dell'impianto del gestore o le emissioni dell'operatore aereo nel periodo in corso.

2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione impedisca di proporre l'esecuzione della restituzione di quote che non devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del valore relativo allo stato di adempimento a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

3. Una quota già restituita non può essere restituita una seconda volta.

4. Qualora sia in vigore un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle unità emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra collegato all'EU ETS.

5. Le quote contraddistinte da un codice paese a norma dell'articolo 37, paragrafo 5, non possono essere restituite.

Sezione 9**Soppressione delle quote***Articolo 57***Soppressione delle quote**

1. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione esegua, mediante la seguente procedura, ogni richiesta del titolare di conto che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, chieda di sopprimere le quote detenute nei propri conti:

▼B

- a) trasferendo il numero di quote specificato dal conto pertinente al conto unionale delle soppressioni;
 - b) registrando il numero di quote trasferite come quote soppresse per l'anno in corso.
2. Le quote soppresse non sono registrate come quote restituite per alcuna emissione.

Sezione 10**Annullamento delle operazioni***Articolo 58***Annullamento dei processi avviati per errore e completati**

1. Se il titolare del conto o l'amministratore nazionale che opera per conto del titolare del conto avvia involontariamente o erroneamente un'operazione di cui al paragrafo 2, il titolare del conto può proporre all'amministratore del proprio conto di procedere all'annullamento dell'operazione conclusa presentando una domanda scritta. La domanda è debitamente firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto ai quali è consentito avviare il tipo di operazione da annullare, ed è inviata entro dieci giorni lavorativi dal completamento del processo. La domanda contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.
2. I titolari dei conti possono proporre l'annullamento delle seguenti operazioni:
 - a) restituzione di quote;
 - b) soppressione di quote.
3. Se l'amministratore del conto stabilisce che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 e la accoglie, può proporre l'annullamento dell'operazione nel registro dell'Unione.
4. Se l'amministratore nazionale avvia involontariamente o erroneamente un'operazione di cui al paragrafo 5, può proporre all'amministratore centrale di procedere all'annullamento dell'operazione conclusa presentando una domanda scritta. La domanda contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.
5. Gli amministratori nazionali possono proporre l'annullamento delle operazioni seguenti:
 - a) assegnazione di quote generiche;
 - b) assegnazione di quote del trasporto aereo.
6. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione accolga la proposta di annullamento presentata a norma del paragrafo 1, blocchi le unità da trasferire con l'annullamento e inoltri la proposta all'amministratore centrale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

▼B

a) l'operazione di restituzione o di soppressione delle quote da annullare non è stata conclusa più di trenta giorni lavorativi prima della proposta dell'amministratore del conto a norma del paragrafo 3;

b) una volta annullata l'operazione di restituzione, nessun gestore od operatore aereo risulterà non conforme a causa dell'annullamento;

7. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione accolga la proposta di annullamento presentata a norma del paragrafo 4, blocchi le unità da trasferire con l'annullamento e inoltri la proposta all'amministratore centrale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il conto di destinazione dell'operazione da annullare detiene ancora unità dello stesso tipo e in quantità pari a quelle interessate dall'operazione in questione;

b) l'assegnazione delle quote generiche da annullare è stata effettuata dopo la data di ritiro dell'autorizzazione dell'impianto o dopo la cessazione, totale o parziale, dell'attività dell'impianto.

8. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione esegua l'annullamento con unità dello stesso tipo detenute nel conto di destinazione dell'operazione da annullare.

*CAPO 3****Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra****Articolo 59***Attuazione degli accordi di collegamento**

L'amministratore centrale può, a tempo debito, creare conti, istituire procedure ed effettuare operazioni e altre transazioni per attuare gli accordi conclusi a norma degli articoli 25 e 25 *bis*, della direttiva 2003/87/CE.

▼M1TITOLO II *bis***DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI A NORMA DEI REGOLAMENTI (UE) 2018/842 E (UE) 2018/841***CAPO 1****Operazioni a norma del regolamento (UE) 2018/842****Articolo 59 bis***Creazione di AEA**

1. All'inizio del periodo di adempimento, l'amministratore centrale crea:

▼ M1

- a) nel conto totale unionale AEA ESR un quantitativo di AEA pari alla somma delle assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri e per tutti gli anni compresi nel periodo di adempimento come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;
 - b) nel conto totale unionale AEA allegato II un quantitativo di AEA pari alla somma di tutte le assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri ammissibili per tutti gli anni del periodo di adempimento come stabilito nelle decisioni adottate in applicazione dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/842, sulla base delle percentuali notificate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento.
2. L'amministratore centrale provvede affinché, all'atto della creazione, il registro dell'Unione assegni a ciascuna AEA un codice identificativo unico.

*Articolo 59 ter***Unità di assegnazione annuale di emissioni**

Le AEA sono valide ai fini del rispetto da parte degli Stati membri delle prescrizioni in materia di limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/842 e degli impegni assunti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841. Esse sono trasferibili unicamente alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/842 e all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841.

*Articolo 59 quater***Trasferimento di AEA al conto di adempimento ESR**

1. All'inizio del periodo di adempimento, l'amministratore centrale trasferisce un quantitativo di AEA corrispondente all'assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per ciascun anno come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 dal conto totale unionale AEA ESR al pertinente conto di adempimento ESR.

2. Se alla chiusura del conto di adempimento ESD dello Stato membro per l'anno 2020, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 389/2013, il quantitativo totale di emissioni di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente presente nel conto supera la somma di tutte le AEA, dei crediti internazionali, delle riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER) e delle riduzioni certificate delle emissioni a lungo termine (lCER), il quantitativo corrispondente al quantitativo di emissioni in eccesso, moltiplicato per il fattore di mitigazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 406/2009/CE, è detratto dal quantitativo di AEA trasferite al conto di adempimento ESR dello Stato membro per l'anno 2021, a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

▼ **M1***Articolo 59 quinquies***Inserimento dei dati rilevanti delle emissioni di gas ad effetto serra**

1. Non appena sono disponibili i dati rilevanti delle emissioni riesaminate di gas a effetto serra per un determinato anno del periodo di adempimento per la maggior parte degli Stati membri, l'amministratore centrale inserisce tempestivamente nel conto di adempimento ESR il quantitativo totale delle emissioni riesaminate di gas ad effetto serra, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, per ciascuno Stato membro per l'anno in questione del periodo di adempimento.

2. L'amministratore centrale inserisce inoltre nel conto totale unionale AEA ESR la somma dei dati rilevanti delle emissioni riesaminate di gas ad effetto serra di tutti gli Stati membri per un determinato anno.

*Articolo 59 sexies***Calcolo del saldo del conto di adempimento ESR**

1. L'amministratore centrale, quando inserisce i dati rilevanti delle emissioni di gas ad effetto serra a norma dell'articolo 59 *quinquies*, provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il saldo del conto di adempimento ESR, sottraendo il quantitativo totale di emissioni riesaminate di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente presente nel conto dalla somma di tutte le AEA detenute nel medesimo conto.

2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione visualizzi il saldo di ciascun conto di adempimento ESR.

*Articolo 59 septies***Determinazione dei valori relativi allo stato di adempimento**

1. L'amministratore centrale provvede affinché sei mesi dopo l'inserimento dei dati rilevanti delle emissioni di gas a effetto serra, a norma dell'articolo 59 *quinquies* per il 2025 e il 2030, il registro dell'Unione determini il valore relativo allo stato di adempimento per ogni conto di adempimento ESR per il 2021 e il 2026, sottraendo dalla somma di tutte le AEA, dei crediti di cui all'articolo 24 *bis* della direttiva 2003/87/CE e delle unità di mitigazione Suolo (LMU, *Land Mitigation Units*) il quantitativo totale delle emissioni riesaminate di gas a effetto serra, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, presente nel medesimo conto di adempimento ESR.

2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione determini il valore relativo allo stato di adempimento di ciascun conto ESR per ciascun anno dal 2022 al 2025 e dal 2027 al 2030, sottraendo dalla somma di tutte le AEA, dei crediti a norma dell'articolo 24 *bis* della direttiva 2003/87/CE e delle LMU il quantitativo totale delle emissioni riesaminate di gas a effetto serra, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente presente nello stesso conto di adempimento ESR in una data corrispondente ad un mese dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno precedente.

▼ M1

L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione iscriva il valore relativo allo stato di adempimento di ciascun conto di adempimento ESR.

*Articolo 59 octies***Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/842**

1. Se il valore relativo allo stato di adempimento determinato a norma dell'articolo 59 *septies* è negativo, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca, dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al suo conto di adempimento ESR dello Stato membro per l'anno successivo, il quantitativo in eccesso delle emissioni riesaminate di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente moltiplicato per il fattore di 1,08 di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/842.

2. L'amministratore centrale, nel contempo, blocca i conti di adempimento ESR dello Stato membro relativi agli anni rimanenti del periodo di adempimento.

3. L'amministratore centrale modifica lo status del conto di adempimento ESR da «bloccato» ad «aperto» per tutti gli anni rimanenti del periodo di adempimento, a partire dall'anno per il quale il valore relativo allo stato di adempimento determinato a norma dell'articolo 59 *septies* è pari a zero o è positivo.

*Articolo 59 nonies***Uso della flessibilità di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842**

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto totale unionale AEA allegato II al conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

- a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima del calcolo del saldo del conto di adempimento ESR o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione;
- b) lo Stato membro che ha presentato la richiesta non figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/842;
- c) il quantitativo richiesto supera il saldo residuo totale di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/842 disponibile per lo Stato membro come stabilito nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/842 e tenendo conto di ogni revisione al ribasso del quantitativo a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento;

▼ **M1**

- d) il quantitativo richiesto supera il quantitativo di emissioni in eccesso per l'anno in questione, calcolato tenendo conto del quantitativo di AEA trasferite dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al suo conto di adempimento LULUCF, a norma dell'articolo 59 *quinquies*, paragrafo 3, o dell'articolo 59 *septuagies bis*, paragrafo 2.

*Articolo 59 decies***Assunzione in prestito di AEA**

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA al conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno del periodo di adempimento, prelevandole dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per l'anno successivo del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

- a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima del calcolo del saldo del conto di adempimento ESR o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione;
- b) il quantitativo richiesto è superiore al 10 % dell'assegnazione annuale di emissioni dell'anno successivo determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 per gli anni dal 2021 al 2025 e al 5 % dell'assegnazione annuale di emissioni dell'anno successivo determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 per gli anni dal 2026 al 2029.

*Articolo 59 undecies***Riporto di AEA**

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno del periodo di adempimento al conto di adempimento ESR dello Stato membro per uno qualsiasi degli anni successivi del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

- a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto di adempimento ESR per l'anno in questione;
- b) per il 2021, il quantitativo richiesto è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell'articolo 59 *sexies*;
- c) per gli anni dal 2022 al 2029, il quantitativo richiesto è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell'articolo 59 *sexies* o al 30 % delle assegnazioni annuali di emissioni cumulative dello Stato membro fino all'anno in questione, determinate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;

▼ **MI**

- d) lo stato del conto di adempimento ESR da cui è avviato il trasferimento non consente tale operazione.

*Articolo 59 duodecies***Uso delle unità di mitigazione Suolo (LMU)**

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di LMU dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro al conto di adempimento ESR dello Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

- a) il quantitativo richiesto supera il quantitativo disponibile di LMU trasferibili al conto di adempimento ESR a norma dell'articolo 59 *quinquies*, o il quantitativo residuo;
- b) il quantitativo richiesto supera il quantitativo disponibile, a norma dell'allegato III del regolamento (UE) 2018/842, o il quantitativo residuo;
- c) il quantitativo richiesto supera il quantitativo di emissioni per l'anno in questione meno il quantitativo di AEA per tale anno come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 di detto regolamento, e meno la somma di tutte le AEA riportate dagli anni precedenti all'anno in corso o a qualsiasi anno successivo a norma dell'articolo 59 *undecies* del presente regolamento;
- d) lo Stato membro non ha comunicato, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 525/2013, la sua intenzione di avvalersi della flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842;
- e) lo Stato membro non si è conformato alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/841;
- f) il trasferimento è avviato prima del calcolo del saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro oppure dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il periodo di adempimento in questione, a norma degli articoli 59 *duovicies* e 59 *septuagies* *bis*;
- g) il trasferimento è avviato prima del calcolo del saldo del conto di adempimento ESR dello Stato membro o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione.

*Articolo 59 terdecies***Trasferimenti *ex ante* dell'assegnazione di emissioni annuali dello Stato membro**

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al conto di adempimento ESR di un altro Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

▼ M1

- a) per gli anni dal 2021 al 2025, il quantitativo richiesto è superiore al 5 % dell'assegnazione di emissioni annuali, determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842, per l'anno in questione dello Stato membro che avvia l'operazione, o al quantitativo residuo disponibile;
- b) per gli anni dal 2026 al 2030 il quantitativo richiesto è superiore al 10 % dell'assegnazione di emissioni annuali, determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842, per l'anno in questione dello Stato membro che avvia l'operazione, o al quantitativo residuo disponibile;
- c) lo Stato membro ha chiesto il trasferimento a un conto di adempimento ESR per un anno precedente a quello in questione;
- d) lo stato del conto di adempimento ESR da cui è avviato il trasferimento non consente tale operazione.

*Articolo 59 quaterdecies***Trasferimenti dopo il calcolo del saldo del conto di adempimento ESR**

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al conto di adempimento ESR di un altro Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

- a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto a norma dell'articolo 59 *sexies*;
- b) il quantitativo richiesto è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell'articolo 59 *sexies* o al quantitativo residuo;
- c) lo stato del conto di adempimento ESR da cui è avviato il trasferimento non consente tale operazione.

*Articolo 59 quindecies***Riserva di sicurezza**

Al momento dell'inserimento dei dati rilevanti delle emissioni di gas serra a norma dell'articolo 59 *quinquies* del presente regolamento per l'anno 2030, l'amministratore centrale crea nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR un quantitativo di AEA aggiuntive pari alla differenza tra il 70 % della somma delle emissioni riesaminate per il 2005 di tutti gli Stati membri, determinate secondo la metodologia di cui alla decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, e la somma dei dati rilevanti inerenti alle emissioni riesaminate di gas a effetto serra di tutti gli Stati membri per l'anno 2030. Tale quantitativo è compreso tra 0 e 105 milioni di AEA.

*Articolo 59 sexdecies***Prima tornata di distribuzione della riserva di sicurezza**

1. L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA

▼ **M1**

dal conto unionale della riserva di sicurezza ESR al conto di adempimento ESR dello Stato membro per un anno qualsiasi del periodo compreso tra il 2026 e il 2030, come richiesto dallo Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

- a) la richiesta si riferisce a un conto di adempimento ESR per un anno diverso dagli anni che vanno dal 2026 al 2030;
- b) la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo per il 2030;
- c) la richiesta dello Stato membro è presentata meno di 6 settimane prima che sia determinato il valore relativo allo stato di adempimento per il conto di adempimento ESR per il 2026;
- d) la richiesta è stata presentata da uno Stato membro che non figura nell'elenco di cui alla decisione pubblicata a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/842;
- e) il quantitativo richiesto supera il 20 % dell'eccedenza globale dello Stato membro nel periodo dal 2013 al 2020 determinata nella decisione pubblicata a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/842, il quantitativo ridotto a norma del paragrafo 3 del presente articolo o il quantitativo residuo disponibile;
- f) il quantitativo di AEA vendute ad altri Stati membri a norma degli articoli 59 *terdecies* e 59 *quaterdecies* supera il quantitativo di AEA acquisite da altri Stati membri a norma di tali articoli;
- g) il quantitativo richiesto è superiore al quantitativo di emissioni in eccesso per l'anno in questione, se si tiene conto di quanto segue:
 - i) del quantitativo di AEA per l'anno in questione, stabilito nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;
 - ii) del quantitativo di AEA acquisite o vendute dal conto di adempimento ESR per l'anno in questione, a norma degli articoli 59 *terdecies* e 59 *quaterdecies*;
 - iii) del quantitativo totale di AEA riportate dagli anni precedenti all'anno in corso o a un anno successivo a norma dell'articolo 59 *undecies*;
 - iv) del quantitativo totale di AEA che possono essere prese a prestito per l'anno in questione ai sensi dell'articolo 59 *decies*;
 - v) del quantitativo di LMU trasferibili ai conti di adempimento ESR a norma dell'articolo 59 *quinquies*, o il quantitativo residuo disponibile a norma dell'articolo 59 *quaterdecies*.

2. Sei settimane prima della determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno 2026, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli e visualizzi la somma totale di AEA richieste da tutti gli Stati membri a norma del paragrafo 1.

▼ **M1**

3. Se la somma di cui al paragrafo 2 è superiore al quantitativo totale di AEA presenti nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione effettui il trasferimento di ogni quantitativo richiesto da ciascun Stato membro, ridotto proporzionalmente.

4. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il quantitativo ridotto proporzionalmente moltiplicando il quantitativo richiesto per il quoziente tra il quantitativo totale di AEA del conto unionale della riserva di sicurezza ESR e il quantitativo totale richiesto da tutti gli Stati membri a norma del paragrafo 1.

*Articolo 59 septdecies***Seconda tornata di distribuzione della riserva di sicurezza**

1. Se la somma di cui all'articolo 59 *sexdecies*, paragrafo 2, è inferiore al quantitativo totale di AEA presenti nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione autorizzi ulteriori richieste degli Stati membri a condizione che:

- a) la richiesta dello Stato membro sia presentata tra tre e sei settimane prima della determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno 2026;
- b) la richiesta sia stata presentata da uno Stato membro che figura nell'elenco di cui alla decisione pubblicata a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/842;
- c) il quantitativo di AEA vendute ad altri Stati membri a norma degli articoli 59 *terdecies* e 59 *quaterdecies* non superi il quantitativo di AEA che lo Stato membro ha acquisito da altri Stati membri a norma di tali articoli;
- d) il quantitativo trasferito non superi il quantitativo delle emissioni in eccesso per l'anno in questione se si tiene conto di tutti i quantitativi di cui all'articolo 59 *sexdecies*, paragrafo 1, lettera g), e del quantitativo di AEA ricevuto a norma dell'articolo 59 *sexdecies*.

2. Se la somma di tutte le richieste valide è superiore al quantitativo totale residuo, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il quantitativo da trasferire per ogni richiesta valida moltiplicando il quantitativo totale residuo di AEA nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR per il quoziente tra il quantitativo della richiesta in questione e la somma di tutte le richieste che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1.

*Articolo 59 octodecies***Adeguamenti**

1. Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 o di qualsiasi altra modifica della somma di cui all'articolo 59 *bis* del presente regolamento che comporterebbero un aumento dell'assegnazione di emissioni annuali dello Stato membro

▼M1

nel corso del periodo di adempimento, l'amministratore centrale crea il quantitativo corrispondente di AEA nel conto totale unionale AEA ESR e lo trasferisce sul pertinente conto di adempimento ESR dello Stato membro.

2. Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 o di qualsiasi altra modifica della somma di cui all'articolo 59 *bis* del presente regolamento che comporterebbero una riduzione dell'assegnazione di emissioni annuali dello Stato membro nel corso del periodo di adempimento, l'amministratore centrale trasferisce il quantitativo corrispondente di AEA dal pertinente conto di adempimento ESR dello Stato membro al conto delle soppressioni ESR.

3. Se lo Stato membro comunica una revisione al ribasso della percentuale a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/842, e dopo la modifica corrispondente dei quantitativi indicati nella decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, l'amministratore centrale trasferisce il quantitativo corrispondente di AEA dal conto totale unionale AEA allegato II al conto delle soppressioni ESR. Il quantitativo totale disponibile per lo Stato membro a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 è modificato di conseguenza.

*Articolo 59 novodecies***Trasferimenti di AEA precedentemente riportate**

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA al conto di adempimento ESR dello Stato membro relativo a un determinato anno del periodo di adempimento dal conto di adempimento ESR dello Stato membro relativo a uno qualsiasi degli anni successivi del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

- a) il quantitativo richiesto è superiore al quantitativo di AEA riportate a norma dell'articolo 59 *undecies* nel conto di adempimento ESR a partire dal quale s'intende effettuare il trasferimento;
- b) la richiesta dello Stato membro è presentata prima del calcolo del saldo o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento del conto di adempimento ESR verso cui s'intende effettuare il trasferimento.

*Articolo 59 vicies***Esecuzione e annullamento di trasferimenti**

1. Per tutti i trasferimenti di cui al presente titolo si applicano gli articoli 34, 35 e 55.

2. I trasferimenti verso i conti di adempimento ESR avviati per errore possono essere annullati su richiesta dell'amministratore nazionale. In tal caso si applica l'articolo 62, paragrafi 4, 6, 7 e 8.



TITOLO III

DISPOSIZIONI TECNICHE COMUNI

CAPO 1

Requisiti tecnici del registro dell'Unione e dell'EUTL

Sezione 1

Disponibilità*Articolo 60***Disponibilità e affidabilità del registro dell'Unione e dell'EUTL**

1. L'amministratore centrale prende tutte le dovute misure affinché:
 - a) il registro dell'Unione sia accessibile ai rappresentanti dei conti e agli amministratori nazionali ventiquattro ore al giorno, sette giorni alla settimana;
 - b) i collegamenti di comunicazione di cui all'articolo 6 tra il registro dell'Unione e l'EUTL siano in funzione ventiquattro ore al giorno, sette giorni alla settimana;
 - c) siano previsti hardware e software di back-up da utilizzare in caso di guasto dell'hardware e del software principali;
 - d) il registro dell'Unione e l'EUTL rispondano tempestivamente alle richieste dei rappresentanti dei conti.
2. L'amministratore centrale provvede inoltre affinché il registro dell'Unione e l'EUTL siano dotati di sistemi e procedure efficaci che consentano, in caso di guasti o incidenti gravi, di proteggere tutti i dati di rilievo e di recuperare rapidamente tutti i dati e le transazioni.
3. L'amministratore centrale limita al minimo le interruzioni del funzionamento del registro dell'Unione e dell'EUTL.

*Articolo 61***Assistenza**

1. Gli amministratori nazionali, attraverso punti di assistenza (helpdesk) nazionali, forniscono assistenza e supporto ai titolari e ai rappresentanti dei conti nel registro dell'Unione da essi amministrati.
2. L'amministratore centrale, attraverso un punto di assistenza centrale, fornisce supporto agli amministratori nazionali nel loro compito di garantire assistenza in conformità del paragrafo 1.



Sezione 2

Sicurezza e autenticazione

Articolo 62

Autenticazione del registro dell'Unione

L'identità del registro dell'Unione è autenticata dall'EUTL tenendo in considerazione le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

Articolo 63

Accesso ai conti nel registro dell'Unione

1. I rappresentanti dei conti possono accedere ai propri conti nel registro dell'Unione attraverso l'area riservata del registro dell'Unione. L'amministratore centrale provvede affinché l'area riservata del registro dell'Unione sia accessibile via Internet. Il sito web del registro dell'Unione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

2. Gli amministratori nazionali possono accedere ai conti che amministrano nel registro dell'Unione attraverso l'area riservata del registro dell'Unione. L'amministratore centrale provvede affinché l'area riservata del registro dell'Unione sia accessibile via Internet.

3. Le comunicazioni tra i rappresentanti autorizzati o gli amministratori nazionali e l'area riservata del registro dell'Unione sono criptate tenendo in considerazione i requisiti di sicurezza stabiliti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

4. L'amministratore centrale adotta tutte le misure necessarie per impedire l'accesso non autorizzato all'area riservata del sito web del registro dell'Unione.

5. Se la sicurezza delle credenziali del rappresentante autorizzato è stata compromessa, questi sospende immediatamente l'accesso al conto, ne informa l'amministratore del conto e chiede nuove credenziali. Se non è possibile accedere al conto per sospendere l'accesso, il rappresentante autorizzato chiede immediatamente all'amministratore nazionale di procedere alla sospensione dell'accesso.

Articolo 64

Autenticazione e autorizzazione nel registro dell'Unione

1. L'amministratore centrale provvede affinché agli amministratori nazionali e a ciascun rappresentante autorizzato siano assegnate delle credenziali per l'autenticazione al fine di accedere al registro dell'Unione.

2. I rappresentanti autorizzati possono accedere unicamente ai conti del registro dell'Unione per i quali dispongono di autorizzazione e possono chiedere l'avvio delle sole procedure per le quali sono abilitati a norma dell'articolo 21. L'accesso o la richiesta si effettua in un'area riservata del sito web del registro dell'Unione.

▼B

3. Oltre alle credenziali di cui al paragrafo 1, il rappresentante autorizzato utilizza un'autenticazione secondaria per accedere al registro dell'Unione, tenendo in considerazione il tipo di meccanismi per l'autenticazione secondaria stabiliti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

4. L'amministratore del conto può presumere che un utente correttamente autenticato dal registro dell'Unione sia il rappresentante autorizzato registrato con le credenziali di autenticazione fornite, a meno che tale rappresentante non lo informi che la sicurezza delle proprie credenziali è stata compromessa e ne chieda la sostituzione.

5. Il rappresentante autorizzato adotta tutte le misure necessarie per prevenire la perdita, il furto o la violazione delle proprie credenziali. Il rappresentante autorizzato comunica immediatamente all'amministratore centrale la perdita, il furto o la violazione delle proprie credenziali.

*Articolo 65***Sospensione di ogni accesso a causa di violazione della sicurezza o di rischio per la sicurezza**

1. L'amministratore centrale può sospendere temporaneamente l'accesso al registro dell'Unione o all'EUTL, o a parte di essi, qualora abbia motivi ragionevoli di sospettare che la sicurezza sia stata violata o che esista un grave rischio per la sicurezza del registro dell'Unione o dell'EUTL ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione⁽¹⁾, ivi compresi gli strumenti di back-up di cui all'articolo 60. Se i motivi alla base della sospensione persistono per più di cinque giorni lavorativi, la Commissione può ordinare all'amministratore centrale di mantenere in essere la sospensione.

L'amministratore centrale informa tempestivamente tutti gli amministratori nazionali della sospensione, dei suoi motivi e della durata prevedibile.

2. L'amministratore nazionale che viene a conoscenza di una violazione della sicurezza o di un rischio per la sicurezza informa tempestivamente l'amministratore centrale. L'amministratore centrale può adottare le misure di cui al paragrafo 1.

3. L'amministratore nazionale che viene a conoscenza di una situazione, descritta al paragrafo 1, che rende necessaria la sospensione di ogni accesso ai conti da esso amministrati a norma del presente regolamento, sospende tutti gli accessi a tali conti e ne informa tempestivamente l'amministratore centrale. L'amministratore centrale ne informa quanto prima tutti gli altri amministratori nazionali.

4. I titolari dei conti sono informati delle misure di sospensione adottate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 col maggior preavviso possibile. La comunicazione comprende la durata prevedibile della sospensione ed è chiaramente visibile nell'area pubblica del sito web del registro dell'Unione.

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).



Articolo 66

Sospensione dell'accesso alle quote in caso di sospetta operazione fraudolenta

1. L'amministratore nazionale o l'amministratore nazionale che agisce su ordine dell'autorità competente, o di un'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, può sospendere l'accesso alle quote nella parte del registro dell'Unione da esso amministrata nei seguenti casi:

- a) per un periodo massimo di quattro settimane se sospetta che le quote siano state oggetto di un'operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi;
- b) se la sospensione avviene sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguono un obiettivo legittimo.

Ai fini del primo comma, lettera a), le disposizioni dell'articolo 67 si applicano di conseguenza. Il periodo può essere prorogato su ordine dell'unità di informazione finanziaria.

2. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere l'accesso alle quote nel registro dell'Unione o nell'EUTL per un periodo massimo di quattro settimane se sospetta che le quote siano state oggetto di un'operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi.

3. L'amministratore nazionale o la Commissione informano immediatamente della sospensione l'autorità di contrasto.

4. Un'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro dell'amministratore nazionale può altresì richiedere all'amministratore di procedere a una sospensione sulla base e a norma della legge nazionale.

Articolo 67

Cooperazione con le autorità competenti e comunicazione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminali

1. L'amministratore centrale e gli amministratori nazionali cooperano con gli organismi pubblici incaricati del controllo della conformità a norma della direttiva 2003/87/CE e con gli organismi pubblici competenti per la vigilanza dei mercati primari e secondari delle quote, affinché possano ottenere un quadro d'insieme consolidato dei mercati delle quote.

2. L'amministratore nazionale, i relativi direttori e dipendenti cooperano appieno con le autorità competenti per istituire procedure congrue e appropriate ad anticipare e prevenire le transazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

▼B

3. L'amministratore nazionale, i relativi direttori e dipendenti cooperano appieno con l'unità di informazione finanziaria (FIU, *Financial Intelligence Unit*) di cui all'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849, provvedendo tempestivamente a:

- a) informare la FIU, di propria iniziativa, qualora abbiano conoscenza, sospettino o abbiano fondati motivi per sospettare che si svolgano, si siano svolte o si siano tentate attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose;
- b) fornire alla FIU, su richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse alla FIU dello Stato membro dell'amministratore nazionale. Le disposizioni nazionali adottate in attuazione delle politiche e delle procedure in materia di gestione della conformità e di comunicazione, di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, designano il soggetto o i soggetti incaricati di trasmettere le informazioni di cui al presente articolo.

5. Lo Stato membro dell'amministratore nazionale provvede a che le misure nazionali di recepimento degli articoli 37, 38, 39 42 e 46 della direttiva (UE) 2015/849 si applichino all'amministratore nazionale.

6. I titolari dei conti segnalano immediatamente ogni frode o sospetta frode all'autorità nazionale di contrasto. Tale segnalazione è trasmessa agli amministratori nazionali.

Articolo 68

Sospensione delle procedure

1. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, della totalità o di una parte delle procedure in partenza dal registro dell'Unione, se quest'ultimo non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento. Ne informa immediatamente gli amministratori nazionali interessati.

2. L'amministratore centrale può chiedere di sospendere temporaneamente l'avvio o l'accettazione della totalità o di una parte delle procedure nel registro dell'Unione al fine di procedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria del medesimo.

3. L'amministratore nazionale può chiedere alla Commissione di ripristinare le procedure sospese a norma del paragrafo 1 se ritiene di aver risolto i problemi che ne avevano causato la sospensione. In tal caso la Commissione ordina all'amministratore centrale di ripristinare dette procedure. In caso contrario respinge la richiesta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente l'amministratore nazionale, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova richiesta possa essere accettata.

4. La Commissione può, anche su richiesta di uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, delle procedure pertinenti per detto Stato membro relative all'assegnazione a titolo gratuito e alla vendita all'asta.

▼B*Articolo 69***Sospensione degli accordi di collegamento**

In caso di sospensione o risoluzione di un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale adotta le misure appropriate previste dall'accordo.

*Sezione 3***Controllo automatico, registrazione e conclusione delle procedure***Articolo 70***Controllo automatico delle procedure**

1. Tutte le procedure devono essere conformi ai requisiti generali informatici di messaggeria elettronica che assicurano la correttezza della lettura, del controllo e della registrazione della procedura da parte del registro dell'Unione. Tutte le procedure devono essere conformi ai pertinenti requisiti stabiliti dal presente regolamento.

▼M1

2. L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL esegua i controlli automatici di tutte le procedure tenendo conto delle specifiche tecniche e di scambio dei dati di cui all'articolo 75, al fine di individuare, nella procedura proposta, eventuali irregolarità o difformità rispetto ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE, dal regolamento (UE) 2018/842 e dal presente regolamento.

▼B*Articolo 71***Rilevazione di difformità**

Per le procedure concluse attraverso il collegamento diretto di comunicazione tra il registro dell'Unione e l'EUTL di cui all'articolo 6, paragrafo 2, l'amministratore centrale provvede a che l'EUTL interrompa la procedura se, nel corso dei controlli automatici di cui all'articolo 72, paragrafo 2, rileva una difformità e ne informi il registro dell'Unione e l'amministratore dei conti interessati dall'operazione interrotta mediante l'invio di un codice di risposta di controllo automatico. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione comunichi immediatamente ai titolari dei conti interessati l'interruzione della procedura.

*Articolo 72***Rilevazione di difformità nel registro dell'Unione**

1. Al fine di assicurare la corretta interpretazione delle informazioni scambiate durante ciascuna procedura, l'amministratore centrale e gli Stati membri provvedono a che il registro dell'Unione contenga i codici di ingresso di controllo e i codici di risposta di controllo. I codici di controllo tengono conto di quelli contenuti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

▼B

2. L'amministratore centrale provvede a che, prima e durante l'esecuzione di tutte le procedure, il registro dell'Unione esegua gli opportuni controlli automatici per assicurare la rilevazione di eventuali difformità e l'interruzione delle procedure errate prima dei controlli automatici eseguiti dall'EUTL.

*Articolo 73***Verifica della concordanza — Rilevazione di incongruenze da parte dell'EUTL**

1. L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL avvii periodicamente la verifica della concordanza dei dati per accertarsi che i dati registrati nell'EUTL relativamente ai conti e alle quote detenute corrispondano a quelli relativi a tali quote nel registro dell'Unione. L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL registri tutte le procedure.

2. Se, durante la procedura di verifica della concordanza dei dati di cui al paragrafo 1, l'EUTL rileva un'incongruenza consistente nel fatto che le informazioni relative ai conti o alle quote detenute fornite dal registro dell'Unione nell'ambito della suddetta verifica periodica differiscono dalle informazioni presenti nell'EUTL, l'amministratore centrale provvede affinché quest'ultimo non consenta la conclusione di qualsiasi altra procedura inerente ai conti o alle quote interessati dall'incongruenza. L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL comunichi immediatamente ogni incongruenza all'amministratore centrale e agli amministratori dei conti interessati.

*Articolo 74***Completamento delle procedure**

1. Tutte le operazioni e le altre procedure comunicate all'EUTL in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, si considerano completate quando l'EUTL comunica al registro dell'Unione di averle concluse. L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL interrompa automaticamente la conclusione dell'operazione o della procedura che non abbia potuto essere conclusa entro 24 ore dalla sua comunicazione.

2. La procedura di verifica della concordanza dei dati di cui all'articolo 73, paragrafo 1, si considera completata quando tutte le incongruenze tra le informazioni contenute nel registro dell'Unione e le informazioni contenute nell'EUTL per un'ora e per una data specifiche sono state risolte e la procedura di verifica della concordanza è stata riavviata e conclusa correttamente.

Sezione 4**Specifiche e gestione delle modifiche***Articolo 75***Specifiche tecniche e per lo scambio dei dati**

1. La Commissione rende accessibili agli amministratori nazionali le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati che definiscono i requisiti operativi per il registro dell'Unione, compresi i codici identificativi, i controlli automatici, i codici di risposta e gli obblighi relativi alla registrazione dei dati, nonché le procedure di prova e i requisiti di sicurezza.

▼B

2. Le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati sono stilate in consultazione con gli Stati membri.

3. Le norme elaborate conformemente agli accordi di cui all'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE sono coerenti con le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati stilate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

*Articolo 76***Gestione delle modifiche e delle versioni**

Se è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del software del registro dell'Unione, l'amministratore centrale provvede a che le procedure di prova descritte nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75 siano concluse prima dell'istituzione e dell'attivazione di un collegamento di comunicazione tra la nuova versione intermedia o ufficiale del software e l'EUTL.

*CAPO 2***Registrazioni, relazioni, riservatezza e oneri***Articolo 77***Trattamento delle informazioni e dei dati personali**

1. In relazione al trattamento dei dati personali nel registro dell'Unione e nell'EUTL, gli amministratori nazionali sono considerati titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679. In relazione alle responsabilità che le incombono a norma del presente regolamento e al trattamento dei dati personali che queste comportano, la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

2. L'amministratore nazionale che rilevi una violazione dei dati personali informa senza indebito ritardo l'amministratore centrale e gli altri amministratori nazionali della natura e delle possibili conseguenze della violazione, nonché delle misure adottate e di cui si propone l'adozione per porvi rimedio e per attenuarne i possibili effetti negativi.

3. L'amministratore centrale che rilevi una violazione dei dati personali informa senza indebito ritardo gli amministratori nazionali della natura e delle possibili conseguenze della violazione, nonché delle misure che ha adottato e di cui propone l'adozione da parte degli amministratori nazionali per porvi rimedio e per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. Le modalità di cooperazione definite a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, includono disposizioni relative alle responsabilità che incombono ai titolari del trattamento per quanto concerne la conformità ai rispettivi obblighi di protezione dei dati.

▼B

5. L'amministratore centrale e gli Stati membri provvedono affinché il registro dell'Unione e l'EUTL archivino e trattino soltanto le informazioni riguardanti i conti, i titolari dei conti e i rappresentanti dei conti di cui alla tabella III-I dell'allegato III, alle tabelle VI-I e VI-II dell'allegato VI, alla tabella VII-I dell'allegato VII e alla tabella VIII-I dell'allegato VIII. Qualsiasi altra informazione che deve essere fornita a norma del presente regolamento è archiviata e trattata al di fuori del registro dell'Unione o dell'EUTL.

6. Gli amministratori nazionali provvedono a che le informazioni prescritte dal presente regolamento ma non archiviate nel registro dell'Unione o nell'EUTL siano trattate conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale.

7. Nessuna delle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725 è registrata nel registro dell'Unione o nell'EUTL.

*Articolo 78***Registrazioni**

1. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione archivi le registrazioni relative a tutte le procedure, ai cataloghi delle operazioni e ai titolari dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura del conto.

2. I dati personali sono cancellati dalle registrazioni dopo cinque anni dalla chiusura del conto o dopo cinque anni dall'interruzione del rapporto d'affari, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2015/849, con una persona fisica.

3. I dati personali possono essere conservati per un periodo supplementare di cinque anni, a condizione che l'accesso sia limitato all'amministratore centrale, esclusivamente a fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi o ad abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS.

4. A fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi o ad abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS, i dati personali controllati dagli amministratori nazionali possono essere conservati dopo l'interruzione del rapporto d'affari per un periodo corrispondente al termine massimo di prescrizione di tali reati a norma della legislazione dello Stato membro dell'amministratore nazionale.

▼B

5. Le informazioni sui conti contenenti dati personali, raccolte a norma delle disposizioni del presente regolamento e non archiviate nel registro dell'Unione o nell'EUTL, sono conservate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

6. L'amministratore centrale provvede a che gli amministratori nazionali possano accedere, consultare ed esportare tutte le registrazioni nel registro dell'Unione concernenti conti che amministrano o hanno amministrato.

*Articolo 79***Comunicazione e disponibilità delle informazioni**

1. L'amministratore centrale rende accessibili, in modo trasparente e organizzato, ai destinatari di cui all'allegato XIII le informazioni ivi indicate. L'amministratore centrale prende tutte le dovute misure per rendere accessibili le informazioni di cui all'allegato XIII alla frequenza ivi indicata. L'amministratore centrale non rende pubbliche le altre informazioni contenute nell'EUTL o nel registro dell'Unione a meno che non sia autorizzato a farlo a norma dell'articolo 80.

2. Gli amministratori nazionali possono inoltre rendere accessibili in modo trasparente e organizzato, tramite un sito Internet pubblico, le informazioni di cui all'allegato XIII a cui hanno accesso a norma dell'articolo 80, ai destinatari e alla frequenza indicati nel suddetto allegato. Gli amministratori nazionali non rendono pubbliche le altre informazioni contenute nel registro dell'Unione a meno che non siano autorizzati a farlo a norma dell'articolo 80.

*Articolo 80***Riservatezza**

1. Tutte le informazioni nell'EUTL e nel registro dell'Unione, ivi comprese quelle concernenti le quote detenute in tutti i conti, tutte le operazioni effettuate e il codice identificativo unico delle quote detenute o interessate da un'operazione, sono considerate riservate, salvo disposizioni contrarie della legislazione unionale o disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

Il primo comma si applica anche alle informazioni raccolte a norma del presente regolamento e detenute dall'amministratore centrale o dall'amministratore nazionale.

2. L'amministratore centrale e gli amministratori nazionali provvedono affinché tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per loro o per soggetti cui sono delegate mansioni, così come gli esperti da essi incaricati, siano tenuti al segreto d'ufficio o professionale. Essi non divulgano alcuna informazione riservata ricevuta nell'esercizio delle proprie funzioni, fatte salve le disposizioni del diritto penale o fiscale nazionale o le altre disposizioni del presente regolamento.

3. L'amministratore centrale o l'amministratore nazionale può fornire i dati archiviati nel registro dell'Unione e nell'EUTL o raccolti a norma del presente regolamento ai seguenti soggetti:

- a) le forze di polizia o le autorità di contrasto, oppure gli organi giudiziari e le autorità fiscali di uno Stato membro;

▼B

- b) l'Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea;
- c) la Corte dei conti europea;
- d) Eurojust;
- e) le autorità competenti di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2015/849;
- f) le autorità competenti di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE;
- g) le autorità competenti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- h) l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- i) l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- j) le competenti autorità nazionali di vigilanza;
- k) gli amministratori nazionali degli Stati membri e le autorità competenti di cui all'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE;
- l) le autorità di cui all'articolo 6 della direttiva 98/26/CE;
- m) il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali competenti per la protezione dei dati.

4. I dati possono essere forniti ai soggetti di cui al paragrafo 3 che ne facciano richiesta all'amministratore centrale o a un amministratore nazionale qualora tali richieste siano motivate e necessarie a fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi, agli abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS.

Fatte salve le disposizioni del diritto penale o fiscale nazionale, l'amministratore centrale, gli amministratori nazionali o le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda l'amministratore centrale e gli amministratori nazionali nell'ambito di applicazione del presente regolamento e, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui tali informazioni sono state loro fornite e/o nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi all'esercizio di tali funzioni.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

▼B

Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni stabilite nel presente articolo. Il presente articolo non impedisce tuttavia all'amministratore centrale e agli amministratori nazionali di scambiare o trasmettere informazioni riservate conformemente al presente regolamento.

Il presente articolo non impedisce all'amministratore centrale e agli amministratori nazionali di scambiare o trasmettere, conformemente al diritto nazionale, informazioni riservate che non siano state ricevute dall'amministratore centrale o da un amministratore nazionale di un altro Stato membro.

5. Il soggetto che riceve i dati a norma del paragrafo 4 provvede affinché tali dati siano utilizzati unicamente ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 4 e che non siano resi disponibili, deliberatamente o accidentalmente, a persone che non sono coinvolte nella finalità prevista dall'utilizzo dei dati. La presente disposizione non impedisce ai suddetti soggetti di mettere i dati a disposizione di altri soggetti elencati al paragrafo 3, qualora ciò sia necessario ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 4.

6. Su richiesta dei soggetti di cui al paragrafo 3, l'amministratore centrale può fornire loro l'accesso ai dati delle operazioni che non permettono di identificare direttamente alcuna persona specifica, affinché tali soggetti possano rintracciare nelle operazioni schemi sospetti. I soggetti che accedono ai dati possono comunicare tali schemi sospetti ad altri soggetti di cui al paragrafo 3.

7. Europol ottiene l'accesso permanente in sola lettura ai dati archiviati nel registro dell'Unione e nell'EUTL ai fini dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Europol informa la Commissione in merito all'uso che fa di tali dati.

8. Gli amministratori nazionali mettono a disposizione di tutti gli altri amministratori nazionali e dell'amministratore centrale, ricorrendo a mezzi sicuri, il nome, la nazionalità, la data e il luogo di nascita delle persone alle quali è stata rifiutata l'apertura di un conto a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e c), o alle quali hanno rifiutato la designazione di rappresentante autorizzato a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, lettere a) e b), nonché il nome, la nazionalità e la data di nascita del titolare e dei rappresentanti autorizzati dei conti a cui è stato sospeso l'accesso a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 30, paragrafo 3, lettere a) e b), e dell'articolo 30, paragrafo 4, o dei conti chiusi ai sensi dell'articolo 28. Gli amministratori nazionali provvedono a che le informazioni siano aggiornate e non più condivise quando cessano di esistere i motivi che hanno dato luogo alla condivisione. Le informazioni non sono condivise per più di cinque anni.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

▼B

Gli amministratori nazionali informano le persone interessate del fatto che la loro identità è stata condivisa con altri amministratori nazionali e della durata di tale condivisione.

Le persone interessate possono contestare la condivisione delle informazioni rivolgendosi, entro trenta giorni di calendario, all'autorità competente o all'autorità responsabile a norma del diritto nazionale. L'autorità competente o l'autorità responsabile ordina all'amministratore nazionale di sospendere o di mantenere la condivisione delle informazioni emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali.

Le persone interessate possono chiedere all'amministratore nazionale che condivide le informazioni di cui al primo comma di indicare i dati personali oggetto della condivisione che li riguardano. L'amministratore nazionale ottempera alla richiesta entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

9. Gli amministratori nazionali possono decidere di comunicare alle autorità nazionali di contrasto e alle autorità fiscali nazionali tutte le operazioni che interessano un numero di unità superiore al numero da essi determinato e di comunicare tutti i conti per i quali si constata, nell'arco di un dato periodo, un numero di operazioni superiore al numero da essi determinato.

10. L'EUTL e il registro dell'Unione non possono imporre ai titolari dei conti di fornire informazioni sui prezzi delle quote.

11. Il sorvegliante d'asta designato a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1031/2010 ha accesso a tutte le informazioni relative al conto per la consegna delle garanzie d'asta iscritto nel registro dell'Unione.

Articolo 81

Oneri

1. L'amministratore centrale non può imporre oneri ai titolari dei conti nel registro dell'Unione.

2. Gli amministratori nazionali possono imporre oneri ragionevoli ai titolari dei conti e ai verificatori che essi amministrano.

3. Gli amministratori nazionali comunicano all'amministratore centrale gli oneri applicati e lo informano delle eventuali modifiche apportate a tali oneri entro dieci giorni lavorativi. L'amministratore centrale rende noti gli oneri in un sito web pubblico.

Articolo 82

Interruzione del funzionamento

L'amministratore centrale provvede affinché le interruzioni del funzionamento del registro dell'Unione siano limitate al minimo e a tal fine adotta tutte le dovute misure per assicurare la disponibilità e la sicurezza del registro dell'Unione e dell'EUTL ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2017/46 e prevede sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutte le informazioni.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

*Articolo 83***Attuazione**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare il presente regolamento, in particolare affinché gli amministratori nazionali si conformino agli obblighi che ad essi incombono di verificare e riesaminare le informazioni presentate a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 4 e dell'articolo 22, paragrafo 4.

*Articolo 84***Ulteriore uso dei conti**

1. I conti di cui al titolo I, capo 3, del presente regolamento, aperti o usati a norma del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, restano attivi ai fini del presente regolamento.
2. I conti personali di deposito aperti a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 389/2013 sono trasformati in conti di scambio.

*Articolo 85***Restrizioni d'uso**

1. Le unità di Kyoto ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) n. 389/2013 possono essere detenute nei conti dell'ETS iscritti nel registro dell'Unione fino al 1° luglio 2023.
2. Dopo il termine di cui al paragrafo 1, l'amministratore centrale fornisce agli amministratori nazionali un elenco dei conti dell'ETS che contengono unità di Kyoto. In base all'elenco, l'amministratore nazionale chiede al titolare del conto di indicare un conto PK in cui trasferire i suddetti crediti internazionali.
3. Se il titolare del conto non risponde entro 40 giorni lavorativi alla richiesta dell'amministratore centrale, quest'ultimo trasferisce i crediti internazionali in un conto PK nazionale o in un conto designato a norma della legislazione nazionale.

*Articolo 86***Comunicazione di nuove informazioni relative ai conti**

Le informazioni relative ai conti prescritte dal presente regolamento che non erano prescritte dal regolamento (UE) n. 389/2013 sono trasmesse agli amministratori nazionali al più tardi nel corso del prossimo riesame di cui all'articolo 22, paragrafo 4.

*Articolo 87***Modifiche del regolamento (UE) n. 389/2013**

Il regolamento (UE) n. 389/2013 è così modificato:

▼B

- 1) all'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Al fine di comunicare le operazioni riguardanti le quote, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione mantenga un collegamento di comunicazione con i registri dei sistemi per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra oggetto di un accordo di collegamento in vigore, a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE.»;

- 2) all'articolo 56 sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti:

«4. Qualora sia in vigore un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire le quote del trasporto aereo a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro di un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca tali quote del trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo ai conti corrispondenti nell'altro registro.

5. Qualora sia in vigore un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro dell'Unione le quote del trasporto aereo corrispondenti a un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca tali quote del trasporto aereo dai corrispondenti conti iscritti nell'altro registro ai conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro dell'Unione, previa approvazione dell'autorità competente responsabile della gestione dell'altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.»;

- 3) all'articolo 67 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Qualora sia in vigore un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle unità emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra collegato all'EU ETS.»;

- 4) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Articolo 71

Attuazione degli accordi di collegamento

L'amministratore centrale può, a tempo debito, creare conti, istituire procedure ed effettuare operazioni e altre transazioni per attuare gli accordi conclusi a norma degli articoli 25 e 25 *bis*, della direttiva 2003/87/CE.»;

- 5) è inserito il seguente articolo 99 *bis*:

«Articolo 99 bis

Sospensione degli accordi di collegamento

In caso di sospensione o risoluzione di un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale adotta le misure previste dall'accordo.»;

▼B

6) all'articolo 105 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Le norme elaborate conformemente agli accordi di cui all'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE sono coerenti con le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati stilate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.»;

7) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:

«Articolo 108

Registrazioni

1. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione archivi le registrazioni relative a tutte le procedure, ai cataloghi delle operazioni e ai titolari dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura del conto.

2. I dati personali sono cancellati dalle registrazioni dopo cinque anni dalla chiusura del conto o dopo cinque anni dall'interruzione del rapporto d'affari, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2015/849, con la persona fisica.

3. I dati personali possono essere conservati per un periodo supplementare di cinque anni, a condizione che l'accesso sia limitato all'amministratore centrale, esclusivamente a fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi o ad abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS.

4. A fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi o ad abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS, i dati personali controllati dagli amministratori nazionali possono essere conservati dopo l'interruzione del rapporto d'affari per un periodo corrispondente al termine massimo di prescrizione di tali reati a norma della legislazione dello Stato membro dell'amministratore nazionale.

5. Le informazioni sui conti contenenti dati personali, raccolte a norma delle disposizioni del presente regolamento e non archiviate nel registro dell'Unione o nell'EUTL, sono conservate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

6. L'amministratore centrale provvede a che gli amministratori nazionali possano accedere, consultare ed esportare tutte le registrazioni nel registro dell'Unione concernenti conti che amministrano o hanno amministrato.»;

▼B

8) nell'allegato XIV è inserito il seguente punto 4 *bis*:

«4 *bis* Il 1° maggio di ogni anno sono pubblicate le seguenti informazioni, registrate dall'EUTL entro il 30 aprile, relativamente agli accordi in vigore a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE:

- a) quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, detenute in tutti i conti del registro dell'Unione;
- b) numero di quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, usate a fini di conformità nell'EU ETS;
- c) somma delle quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, trasferite nel corso dell'anno civile precedente a conti del registro dell'Unione;
- d) somma delle quote trasferite, nel corso dell'anno civile precedente, a conti del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato.».

Articolo 88

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 389/2013 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia, il regolamento (UE) n. 389/2013 continua ad applicarsi fino al 1° gennaio 2026 a tutte le transazioni necessarie in relazione al periodo di scambio compreso tra il 2013 e il 2020, al secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto e al periodo di adempimento di cui all'articolo 3, punto 30, di tale regolamento.

Articolo 89

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dell'articolo 87, che si applica dal giorno di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



ALLEGATO I

Tabella I-I: tipi di conto e tipi di unità che possono essere detenute in ciascun tipo di conto

Tipo di conto	Titolare del conto	Amministratore del conto	N. di conti di questo tipo	Quote		Unità di sistemi collegati all'ETS ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE
				Quote generiche	Quote del trasporto aereo	
I. Conti di gestione ETS nel registro dell'Unione						
Conto totale unionale	UE	Amministratore centrale	1	Si	No	No
Conto totale unionale per il trasporto aereo	UE	Amministratore centrale	1	No	Si	No
Conto d'asta unionale	UE	Amministratore centrale	1	Si	No	No
Conto unionale di assegnazione	UE	Amministratore centrale	1	Si	No	No
Conto d'asta unionale per il trasporto aereo	UE	Amministratore centrale	1	No	Si	No
Conto unionale di riserva speciale	UE	Amministratore centrale	1	No	Si	No
Conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo	UE	Amministratore centrale	1	No	Si	No
Conto unionale delle soppressioni	UE	Amministratore centrale	1	Si	Si	Si
Conto per la consegna delle garanzie d'asta	Responsabile del collocamento, piattaforma d'asta, sistema di compensazione o sistema di regolamento	Amministratore nazionale che ha aperto il conto	Uno o più per ogni piattaforma d'asta	Si	Si	No
II. Conti di deposito ETS nel registro dell'Unione						
Conto di deposito di gestore	Gestore	Amministratore nazionale dello Stato membro in cui si trova l'impianto	Uno per ogni impianto	Si	Si	Si

▼ **B**

Tipo di conto	Titolare del conto	Amministratore del conto	N. di conti di questo tipo	Quote		Unità di sistemi collegati all'ETS ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE
				Quote generiche	Quote del trasporto aereo	
Conto di deposito di operatore aereo	Operatore aereo	Amministratore nazionale dello Stato membro cui fa capo l'operatore aereo	Uno per ogni operatore aereo	Sì	Sì	Sì
Conto di deposito nazionale	Stato membro	Amministratore nazionale dello Stato membro che detiene il conto	uno o più per ogni Stato membro	Sì	Sì	Sì
III. Conti di scambio ETS nel registro dell'Unione						
Conto di scambio	Persona	Amministratore nazionale o centrale che ha aperto il conto	Come approvato	Sì	Sì	Sì

▼ **M1****Tabella I-II: Conti destinati alla contabilizzazione delle operazioni a norma del titolo II bis**

Tipo di conto	Titolare del conto	Amministratore del conto	N. di conti di questo tipo	AEA	Emissioni contabilizzate/assorbimenti contabilizzati	LMU	MFLFA
Conto totale unionale AEA ESR	UE	amministratore centrale	1	Sì	No	No	No
Conto delle soppressioni ESR	UE	amministratore centrale	1	Sì	No	Sì	No
Conto totale unionale AEA allegato II	UE	amministratore centrale	1	Sì	No	No	No
Conto unionale della riserva di sicurezza ESR	UE	amministratore centrale	1	Sì	No	No	No
Conto di adempimento ESR	Stato membro	amministratore centrale	Uno per ciascuno dei 10 anni del periodo di adempimento per ciascuno Stato membro	Sì	No	Sì	No



ALLEGATO II

Termini e condizioni

Pagamento degli oneri

1. Termini e condizioni riguardanti gli oneri eventualmente applicati per la creazione e la tenuta dei conti nel registro, e per la registrazione e il mantenimento dei verificatori.

Modifica dei termini e delle condizioni essenziali

2. Modifica dei termini e delle condizioni essenziali per tenere conto delle modifiche apportate al presente regolamento o alla legislazione nazionale.

Risoluzione delle controversie

3. Disposizioni riguardanti le controversie tra titolari di conti e foro competente per l'amministratore nazionale.

Responsabilità

4. Limite di responsabilità dell'amministratore nazionale.
5. Limite di responsabilità del titolare del conto.



ALLEGATO III

Informazioni da presentare insieme alla domanda per l'apertura di un conto

1. Le informazioni di cui alla tabella III-I.

Tabella III-I: informazioni sul conto — per tutti i conti

	A	B	C	D	E	F
Voce n.	Elemento di informazione sul conto	Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)?	Tipo	Aggiornamento possibile?	L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?	Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?
1	Tipo di conto	O	A scelta	No	n.a.	Sì
2	Nome del titolare del conto	O	Libero	Sì	Sì	Sì
3	Identificativo del conto (fornito dal titolare del conto)	O	Libero	Sì	No	Sì
4	Indirizzo del titolare del conto — paese	O	A scelta	Sì	Sì	Sì
5	Indirizzo del titolare del conto — regione o Stato	F	Libero	Sì	Sì	Sì
6	Indirizzo del titolare del conto — città	O	Libero	Sì	Sì	Sì
7	Indirizzo del titolare del conto — codice postale	O	Libero	Sì	Sì	Sì
8	Indirizzo del titolare del conto — riga 1	O	Libero	Sì	Sì	Sì
9	Indirizzo del titolare del conto — riga 2	F	Libero	Sì	Sì	Sì
10	Numero di registrazione dell'impresa del titolare del conto	O	Libero	Sì	Sì	Sì
11	Telefono — 1 — del titolare del conto	O	Libero	Sì	No	No (*)
12	Telefono — 2 — del titolare del conto	O	Libero	Sì	No	No (*)
13	Indirizzo di posta elettronica del titolare del conto	O	Libero	Sì	No	No (*)
14	Data di nascita (per le persone fisiche)	O per le persone fisiche	Libero	No	n.a.	No
15	Luogo di nascita — città (per le persone fisiche)	O per le persone fisiche	Libero	No	n.a.	No
16	Luogo di nascita — paese	F	Libero	No	n.a.	No
17	Tipo di documento che comprova l'identità (per le persone fisiche)	O	A scelta	Sì	Sì	No
18	Numero del documento d'identità (per le persone fisiche)	O	Libero	Sì	Sì	No

▼B

	A	B	C	D	E	F
Voce n.	Elemento di informazione sul conto	Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)?	Tipo	Aggiornamento possibile?	L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?	Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?
19	Data di scadenza del documento d'identità	O se assegnato	Libero	Sì	Sì	No
20	Numero di partita IVA con codice paese	O se assegnato	Libero	Sì	Sì	No
21	Identificativo della persona giuridica, in conformità con l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014	O se assegnato	Predefinito	Sì	No	Sì

(*) Il titolare del conto può decidere che le informazioni siano visibili nell'area pubblica del sito web dell'EUTL.



ALLEGATO IV

Informazioni da fornire per l'apertura del conto per la consegna d'asta o del conto di scambio

1. Le informazioni di cui alla tabella III-I dell'allegato III.
2. Prova del fatto che la persona che chiede l'apertura del conto ha un conto bancario aperto in uno Stato membro dello Spazio economico europeo.
3. Prova dell'identità della persona fisica che chiede l'apertura del conto, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:
 - a) carta d'identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
 - b) passaporto;
 - c) un documento accettato come documento di identità personale a norma del diritto nazionale dell'amministratore nazionale che amministra il conto.
4. Prova dell'indirizzo di residenza permanente del titolare del conto (persona fisica), che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:
 - a) documento d'identità presentato a norma del punto 3 se contiene l'indirizzo di residenza permanente;
 - b) qualsiasi altro documento d'identità rilasciato dallo Stato contenente l'indirizzo di residenza permanente;
 - c) se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d'identità contenenti l'indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente dell'intestatario;
 - d) ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell'amministratore del conto come prova della residenza permanente dell'intestatario.
5. Qualora il conto sia aperto da una persona giuridica, sono richiesti i seguenti documenti:
 - a) un documento comprovante la registrazione del soggetto giuridico;
 - b) coordinate bancarie;
 - c) prova dell'iscrizione IVA;
 - d) nome, data di nascita e cittadinanza del titolare effettivo che controlla la persona giuridica quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, compreso il tipo di proprietà o di controllo che esercitano;
 - e) elenco dei direttori.
6. Se una persona giuridica chiede l'apertura del conto, gli amministratori nazionali possono chiedere la trasmissione dei seguenti documenti aggiuntivi:
 - a) copia degli strumenti che istituiscono il soggetto giuridico;
 - b) copia della relazione annuale o dei più recenti rendiconti finanziari certificati oppure, se questi non sono disponibili, copia dei rendiconti finanziari vidimati dall'ufficio tributario o dal direttore finanziario.
7. Prova dell'indirizzo registrato del titolare del conto (persona giuridica), se non risulta chiaro dal documento presentato a norma del punto 5.

▼B

8. La fedina penale, o qualsiasi altro documento accettato dall'amministratore del conto come fedina penale, della persona fisica che chiede di aprire il conto.

Se una persona giuridica chiede l'apertura del conto, l'amministratore nazionale può richiedere la fedina penale, o qualsiasi altro documento accettato dall'amministratore del conto come fedina penale, del titolare effettivo e/o dei direttori della persona giuridica. Se l'amministratore nazionale richiede la fedina penale, la motivazione di tale richiesta è registrata.

Invece della fedina penale, l'amministratore nazionale può chiedere all'autorità competente in materia di fornire le informazioni pertinenti in forma elettronica, conformemente al diritto nazionale.

I documenti presentati a norma del presente punto non possono essere conservati dopo l'apertura del conto.

9. Qualora un documento sia fornito in originale all'amministratore nazionale, quest'ultimo può farne una copia indicandone l'autenticità sulla copia.
10. Le copie dei documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere autenticate come copie conformi da un notaio o da altra persona analoga indicata dall'amministratore nazionale. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/1191, per quanto riguarda i documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro in cui è presentata la copia del documento, la copia deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.
11. L'amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati della traduzione giurata nella lingua da questi indicata.
12. Invece di ottenere documenti cartacei comprovanti le informazioni richieste ai sensi del presente allegato, gli amministratori nazionali possono utilizzare strumenti digitali per reperire le informazioni pertinenti, purché tali strumenti siano autorizzati dalla legislazione nazionale a fornire tali informazioni.



ALLEGATO V

Informazioni supplementari da fornire ai fini della registrazione dei verificatori

Un documento comprovante che il verificatore che chiede la registrazione è accreditato come verificatore in conformità dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.



ALLEGATO VI

Informazioni da fornire per l'apertura del conto di deposito di gestore

1. Le informazioni di cui alla tabella III-I dell'allegato III.
2. Nell'ambito dei dati forniti in conformità della tabella III-I dell'allegato III, il gestore dell'impianto è indicato come titolare del conto. Il nome fornito per il titolare del conto deve corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione a emettere gas a effetto serra.
3. Se il titolare del conto fa parte di un gruppo, fornisce un documento che identifica chiaramente la struttura del gruppo. Se si tratta di una copia, il documento è autenticato come copia conforme da un notaio o da altra persona analoga designata dall'amministratore nazionale. Se la copia certificata è rilasciata al di fuori dello Stato membro che la richiede, essa deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.
4. Le informazioni di cui alle tabelle VI-I e VI-II del presente allegato.
5. Se una persona giuridica chiede l'apertura del conto, gli amministratori nazionali possono chiedere la trasmissione dei seguenti documenti aggiuntivi:
 - a) un documento comprovante la registrazione del soggetto giuridico;
 - b) coordinate bancarie;
 - c) prova dell'iscrizione IVA;
 - d) nome, data di nascita e cittadinanza del titolare effettivo che controlla la persona giuridica, quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, compreso il tipo di proprietà o di controllo che esercitano;
 - e) copia degli strumenti che istituiscono il soggetto giuridico;
 - f) copia della relazione annuale o dei più recenti rendiconti finanziari certificati oppure, se questi non sono disponibili, copia dei rendiconti finanziari vidimati dall'ufficio tributario o dal direttore finanziario.
6. Invece di ottenere documenti cartacei comprovanti le informazioni richieste ai sensi del presente allegato, gli amministratori nazionali possono utilizzare strumenti digitali per reperire le informazioni pertinenti, purché tali strumenti siano autorizzati dalla legislazione nazionale a fornire tali informazioni.

Tabella VI-I: informazioni sul conto per i conti di deposito di gestore

	A	B	C	D	E	F
Voce n.	Elemento di informazione sul conto	Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)?	Tipo	Aggiornamento possibile?	L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?	Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?
1	Codice identificativo dell'autorizzazione	O	Libero	Sì	Sì	Sì
2	Data di entrata in vigore dell'autorizzazione	O	Libero	Sì	—	Sì
3	Nome dell'impianto	O	Libero	Sì	Sì	Sì

▼B

	A	B	C	D	E	F
Voce n.	Elemento di informazione sul conto	Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)?	Tipo	Aggiornamento possibile?	L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?	Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?
4	Tipo di attività dell'impianto	O	A scelta	Sì	Sì	Sì
5	Indirizzo dell'impianto — paese	O	Predefinito	Sì	Sì	Sì
6	Indirizzo dell'impianto — regione o Stato	F	Libero	Sì	Sì	Sì
7	Indirizzo dell'impianto — città	O	Libero	Sì	Sì	Sì
8	Indirizzo dell'impianto — codice postale	O	Libero	Sì	Sì	Sì
9	Indirizzo dell'impianto — riga 1	O	Libero	Sì	Sì	Sì
10	Indirizzo dell'impianto — riga 2	F	Libero	Sì	Sì	Sì
11	Telefono — 1 — dell'impianto	O	Libero	Sì	No	No
12	Telefono — 2 — dell'impianto	O	Libero	Sì	No	No
13	Indirizzo di posta elettronica dell'impianto	O	Libero	Sì	No	No
14	Nome dell'impresa madre	O se assegnato	Libero	Sì	No	Sì
15	Nome dell'impresa figlia	O se assegnato	Libero	Sì	No	Sì
16	Identificativo del titolare del conto dell'impresa madre (fornito dal registro dell'Unione)	O se assegnato	Predefinito	Sì	No	No
17	Numero di identificazione PRTR europeo	O se assegnato	Libero	Sì	No	Sì
18	Latitudine	F	Libero	Sì	No	Sì
19	Longitudine	F	Libero	Sì	No	Sì
20	Anno della prima emissione	O	Libero			Sì

Tabella VI-II: recapiti del referente dell'impianto

	A	B	C	D	E	F
Voce n.	Elemento di informazione sul conto	Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)?	Tipo	Aggiornamento possibile?	L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?	Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?
1	Nome del referente nello Stato membro — Nome	F	Libero	Sì	No	No

▼ **B**

	A	B	C	D	E	F
Voce n.	Elemento di informazione sul conto	Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)?	Tipo	Aggiornamento possibile?	L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?	Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?
2	Nome del referente nello Stato membro — Cognome	F	Libero	Sì	No	No
3	Indirizzo del referente — paese	F	Predefinito	Sì	No	No
4	Indirizzo del referente — regione o Stato	F	Libero	Sì	No	No
5	Indirizzo del referente — città	F	Libero	Sì	No	No
6	Indirizzo del referente — codice postale	F	Libero	Sì	No	No
7	Indirizzo del referente — riga 1	F	Libero	Sì	No	No
8	Indirizzo del referente — riga 2	F	Libero	Sì	No	No
9	Telefono — 1 — del referente	F	Libero	Sì	No	No
10	Telefono — 2 — del referente	F	Libero	Sì	No	No
11	Indirizzo di posta elettronica del referente	F	Libero	Sì	No	No



ALLEGATO VII

Informazioni da fornire per l'apertura del conto di deposito di operatore aereo

1. Le informazioni di cui alla tabella III-I dell'allegato III e alla tabella VII-I dell'allegato VII.
2. Nell'ambito dei dati forniti in conformità della tabella III-I, l'operatore aereo è indicato come titolare del conto. Il nome registrato per il titolare del conto deve corrispondere al nome indicato nel piano di monitoraggio. Se il nome indicato nel piano di monitoraggio non è più valido si utilizza il nome indicato nel registro degli scambi o il nome utilizzato da Eurocontrol.
3. Se il titolare del conto fa parte di un gruppo, fornisce un documento che identifica chiaramente la struttura del gruppo. Se si tratta di una copia, il documento è autenticato come copia conforme da un notaio o da altra persona analoga designata dall'amministratore nazionale. Se la copia certificata è rilasciata al di fuori dello Stato membro che la richiede, essa deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.
4. Il nominativo radio è il codice designatore ICAO nel riquadro 7 del piano di volo o, in mancanza di questo, il marchio di registrazione dell'aeromobile.
5. Se una persona giuridica chiede l'apertura del conto, gli amministratori nazionali possono chiedere la trasmissione dei seguenti documenti aggiuntivi:
 - a) un documento comprovante la registrazione del soggetto giuridico;
 - b) coordinate bancarie;
 - c) prova dell'iscrizione IVA;
 - d) nome, data di nascita e cittadinanza del titolare effettivo che controlla la persona giuridica, quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, compreso il tipo di proprietà o di controllo che esercitano;
 - e) copia degli strumenti che istituiscono il soggetto giuridico;
 - f) copia della relazione annuale o dei più recenti rendiconti finanziari certificati oppure, se questi non sono disponibili, copia dei rendiconti finanziari vidimati dall'ufficio tributario o dal direttore finanziario.
6. Invece di ottenere documenti cartacei comprovanti le informazioni richieste ai sensi del presente allegato, gli amministratori nazionali possono utilizzare strumenti digitali per reperire le informazioni pertinenti, purché tali strumenti siano autorizzati dalla legislazione nazionale a fornire tali informazioni.

Tabella VII-I: informazioni sul conto per i conti di deposito di operatore aereo

	A	B	C	D	E	F
Voce n.	Elemento di informazione sul conto	Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)?	Tipo	Aggiornamento possibile?	L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?	Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?
1	Codice unico di cui al regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione	O	Libero	Sì	Sì	Sì

▼B

	A	B	C	D	E	F
Voce n.	Elemento di informazione sul conto	Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)?	Tipo	Aggiornamento possibile?	L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?	Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?
2	Nominativo radio (<i>call sign</i>) (designatore ICAO)	F	Libero	Sì	Sì	Sì
3	Codice identificativo del piano di monitoraggio	O	Libero	Sì	Sì	Sì
4	Piano di monitoraggio — primo anno di applicabilità	O	Libero	Sì	Sì	Sì



ALLEGATO VIII

Informazioni relative ai rappresentanti autorizzati da trasmettere all'amministratore del conto

1. Le informazioni di cui alla tabella VIII-I dell'allegato VIII.

Tabella VIII-I: informazioni sul rappresentante autorizzato

	A	B	C	D	E	F
Voce n.	Elemento di informazione sul conto	Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)?	Tipo	Aggiornamento possibile?	L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?	Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?
1	Nome	O	Libero	Sì	Sì	No
2	Cognome	O	Libero	Sì	Sì	No
3	Titolo	F	Libero	Sì	No	No
4	Funzione	F	Libero	Sì	No	No
5	Nome del datore lavoro	F	Libero	Sì	No	No
6	Dipartimento presso il datore di lavoro	F	Libero	Sì	No	No
7	Stato	O	Predefinito	No	n.a.	No
8	Regione o Stato	F	Libero	Sì	Sì	No
9	Città	O	Libero	Sì	Sì	No
10	Codice postale	O	Libero	Sì	Sì	No
11	Indirizzo — riga 1	O	Libero	Sì	Sì	No
12	Indirizzo — riga 2	F	Libero	Sì	Sì	No
13	Telefono — 1	O	Libero	Sì	No	No
14	Telefono cellulare	O	Libero	Sì	Sì	No
15	Indirizzo di posta elettronica	O	Libero	Sì	Sì	No
16	Data di nascita	O	Libero	No	n.a.	No
17	Luogo di nascita — città	O	Libero	No	n.a.	No
18	Luogo di nascita — paese	O	Libero	No	n.a.	No
19	Tipo di documento che comprova l'identità	O	A scelta	Sì	Sì	No
20	Numero del documento d'identità	O	Libero	Sì	Sì	No
21	Data di scadenza del documento d'identità	O se assegnato	Libero	Sì	Sì	No
22	Numero di registrazione nazionale	F	Libero	Sì	Sì	No
23	Lingua preferita per la corrispondenza	F	A scelta	Sì	No	No
24	Diritti in qualità di rappresentante autorizzato	O	Scelta multipla	Sì	Sì	No

▼B

2. Una dichiarazione, debitamente firmata, del titolare del conto indicante l'intenzione di designare una determinata persona come rappresentante autorizzato, nella quale si conferma che il rappresentante autorizzato ha il diritto di avviare, di approvare, di avviare e approvare operazioni per conto del titolare del conto oppure ha accesso al conto «in sola lettura» (come indicato all'articolo 20, paragrafi 1 e 5 rispettivamente).
3. Prova dell'identità della persona da designare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:
 - a) carta d'identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
 - b) passaporto;
 - c) un documento accettato come documento di identità personale a norma del diritto nazionale dell'amministratore nazionale che amministra il conto.
4. Prova dell'indirizzo di residenza permanente della persona da designare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:
 - a) documento d'identità presentato a norma del punto 3 se contiene l'indirizzo di residenza permanente;
 - b) qualsiasi altro documento d'identità rilasciato dallo Stato contenente l'indirizzo di residenza permanente;
 - c) se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d'identità contenenti l'indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da designare;
 - d) ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell'amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da designare.
5. La fedina penale, o qualsiasi altro documento accettato dall'amministratore del conto come fedina penale, della persona da designare tranne nel caso dei rappresentanti autorizzati dei verificatori.

 Invece della fedina penale, l'amministratore nazionale può chiedere all'autorità competente in materia di fornire le informazioni pertinenti in forma elettronica, conformemente al diritto nazionale.

 I documenti presentati a norma del presente punto non possono essere conservati dopo l'approvazione della designazione del rappresentante del conto.
6. Qualora un documento sia fornito in originale all'amministratore nazionale, quest'ultimo può farne una copia indicandone l'autenticità sulla copia.
7. Le copie dei documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere autenticate come copie conformi da un notaio o da altra persona analoga indicata dall'amministratore nazionale. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/1191, per quanto riguarda i documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro in cui è presentata la copia del documento, la copia deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.
8. L'amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati della traduzione giurata nella lingua da questi indicata.
9. Invece di ottenere documenti cartacei comprovanti le informazioni richieste ai sensi del presente allegato, gli amministratori nazionali possono utilizzare strumenti digitali per reperire le informazioni pertinenti, purché tali strumenti siano autorizzati dalla legislazione nazionale a fornire tali informazioni.



ALLEGATO IX

Formati per la presentazione dei dati annuali sulle emissioni

1. I dati sulle emissioni dei gestori contengono le informazioni di cui alla tabella IX-I e tengono conto del formato elettronico per la presentazione dei dati sulle emissioni descritto nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

Tabella IX-I: dati sulle emissioni dei gestori

1	Codice identificativo dell'impianto		
2	Anno di riferimento		
<i>Emissioni di gas a effetto serra</i>			
		<i>in tonnellate</i>	<i>in tonnellate di CO₂eq</i>
3	Emissioni di CO ₂		
4	Emissioni di N ₂ O		
5	Emissioni di PFC		
6	Emissioni totali	—	Σ (C3+C4+C5)

2. I dati sulle emissioni degli operatori aerei contengono le informazioni di cui alla tabella IX-II e tengono conto del formato elettronico per la presentazione dei dati sulle emissioni descritto nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

Tabella IX-II: dati sulle emissioni degli operatori aerei

1	Codice identificativo dell'operatore aereo:	
2	Anno di riferimento	
<i>Emissioni di gas a effetto serra</i>		
		<i>In tonnellate di CO₂</i>
3	Emissioni nazionali (si riferiscono a tutti i voli decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro)	
4	Emissioni non nazionali (si riferiscono a tutti i voli decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e atterrati in un aerodromo situato nel territorio di un altro Stato membro)	
5	Emissioni totali	Σ (C3+C4)



ALLEGATO X

Tabella nazionale di assegnazione

Riga n.			Quantitativo di quote generiche assegnate a titolo gratuito					
			A norma dell'articolo 10 <i>bis</i> , paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE	A norma dell'articolo 10 <i>quater</i> della direttiva 2003/87/CE (trasferibile)		A norma di altre disposizioni della direttiva 2003/87/CE	Totale	
1	Codice paese dello Stato membro							Inserimento manuale
2		Codice identificativo dell'impianto						Inserimento manuale
3		Quantità da assegnare:						
4		Nell'anno X						Inserimento manuale
5		nell'anno X+1						Inserimento manuale
6		nell'anno X+2						Inserimento manuale
7		nell'anno X+3						Inserimento manuale
8		nell'anno X+4						Inserimento manuale
9		nell'anno X+5						Inserimento manuale
10		nell'anno X+6						Inserimento manuale
11		nell'anno X+7						Inserimento manuale
12		nell'anno X+8						Inserimento manuale
13		nell'anno X+9						Inserimento manuale

Per ciascun impianto ripetere le righe da 2 a 13.



ALLEGATO XI

Tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo

Riga n.				Quantitativo di quote del trasporto aereo assegnate a titolo gratuito			
				A norma dell'articolo 3 <i>sexies</i> della direttiva 2003/87/CE	A norma dell'articolo 3 <i>septies</i> della direttiva 2003/87/CE	In totale	
1	Codice paese dello Stato membro						Inserimento manuale
2		Codice identificativo dell'operatore aereo					Inserimento manuale
3		Quantità da assegnare					
4			Nell'anno X				Inserimento manuale
5			nell'anno X+1				Inserimento manuale
6			nell'anno X+2				Inserimento manuale
7			nell'anno X+3				Inserimento manuale
8			nell'anno X+4				Inserimento manuale
9			nell'anno X+5				Inserimento manuale
10			nell'anno X+6				Inserimento manuale
11			nell'anno X+7				Inserimento manuale
12			nell'anno X+8				Inserimento manuale
13			nell'anno X+9				Inserimento manuale

Per ciascun operatore aereo ripetere le righe da 2 a 13.



ALLEGATO XII

Tabella d'asta

Riga n.	Informazioni relative alla piattaforma d'asta				
1	Codice identificativo della piattaforma d'asta				
2	Identità del sorvegliante d'asta				
3	Numero del conto per la consegna delle garanzie d'asta				
4	Informazioni relative alle singole aste di [quote generiche/quote per il trasporto aereo]				
5	Volume di ciascuna asta	Data e ora di consegna sul conto per la consegna delle garanzie d'asta	Identità del o dei responsabili del collocamento collegati a ciascuna asta	Volume per il rispettivo o i rispettivi responsabili del collocamento nell'ambito del volume di ciascuna asta, che comprende, se del caso, i rispettivi volumi di quote di cui all'articolo 10 <i>bis</i> , paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE	Inserimento manuale
6					Inserimento manuale
7					Inserimento manuale
8					Inserimento manuale
9					Inserimento manuale
10					Inserimento manuale
11					Inserimento manuale
12					Inserimento manuale
13					Inserimento manuale
14					Inserimento manuale
15					Inserimento manuale
16					Inserimento manuale
17					Inserimento manuale
18					Inserimento manuale
19					Inserimento manuale



ALLEGATO XIII

Obblighi di comunicazione dell'amministratore centrale

I. Informazioni sul registro dell'Unione relative al sistema UE ETS

Informazioni disponibili al pubblico

1. Per ciascun conto l'EUTL visualizza, nell'area pubblica del proprio sito web, le seguenti informazioni:

- a) tutte le informazioni che riportano l'indicazione «Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL» nella tabella III-I dell'allegato III, nella tabella VI-I dell'allegato VI e nella tabella VII-I dell'allegato VII;
- b) le quote assegnate ai singoli titolari dei conti a norma degli articoli 48 e 50.
- c) lo stato del conto conformemente all'articolo 9, paragrafo 1;
- d) l'anno delle prime emissioni e l'anno delle ultime emissioni;
- e) il numero di quote restituite conformemente all'articolo 6;
- f) il valore relativo alle emissioni verificate e le eventuali correzioni per l'impianto associato al conto di deposito di gestore per l'anno X sono visibili a partire dal 1° aprile dell'anno (X+1);
- g) un simbolo e una dichiarazione indicanti se l'impianto o l'operatore aereo associato al conto di deposito del gestore/operatore aereo ha restituito entro il 30 aprile un numero di quote almeno pari a tutte le emissioni prodotte in tutti gli anni precedenti.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) sono aggiornate ogni 24 ore.

Ai fini della lettera g), i simboli e le dichiarazioni da visualizzare sono indicati nella tabella XIV-I. Il simbolo è aggiornato il 1° maggio e, ad esclusione dell'aggiunta di un asterisco (*) nei casi descritti alla riga 5 della tabella XIV-I, non è modificato fino al 1° maggio successivo, a meno che il conto non venga chiuso prima di allora.

Tabella XIV-I: dichiarazioni di adempimento

Riga n.	Valore dello stato di adempimento a norma dell'articolo 33	Sono registrate le emissioni verificate per l'ultimo anno completo?	Simbolo	Dichiarazione
			Da visualizzare nell'area pubblica del sito web dell'EUTL	
1	0 o un numero positivo	Sì	A	«Il numero di quote restituite entro il 30 aprile è uguale o superiore alle emissioni verificate»
2	Un numero negativo	Sì	B	«Il numero di quote restituite entro il 30 aprile è inferiore alle emissioni verificate»
3	Qualsiasi numero	No	C	«Al 30 aprile non erano state inserite le emissioni verificate per l'anno precedente»

▼B

Riga n.	Valore dello stato di adempimento a norma dell'articolo 33	Sono registrate le emissioni verificate per l'ultimo anno completo?	Simbolo	Dichiarazione
			Da visualizzare nell'area pubblica del sito web dell'EUTL	
4	Qualsiasi numero	No (per via della sospensione della procedura di restituzione delle quote e/o della procedura di aggiornamento delle emissioni verificate per il registro dello Stato membro)	X	«Fino al 30 aprile era impossibile inserire le emissioni verificate e/o le restituzioni per via della sospensione della procedura di restituzione delle quote e/o della procedura di aggiornamento delle emissioni verificate per il registro dello Stato membro»
5	Qualsiasi numero	Sì o No (ma successivamente aggiornate dall'autorità competente)	* [aggiunto al simbolo iniziale]	«Le emissioni verificate sono state stimate o corrette dall'autorità competente.»

2. L'EUTL visualizza, nell'area pubblica del proprio sito web, le seguenti informazioni generali e le aggiorna ogni 24 ore:

- la tabella nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro, compresa l'indicazione delle eventuali modifiche a essa apportate conformemente all'articolo 47;
- la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo di ciascuno Stato membro, compresa l'indicazione delle eventuali modifiche a essa apportate conformemente all'articolo 49;
- il numero totale di quote detenute in tutti i conti di utilizzatore nel registro dell'Unione il giorno precedente;
- gli oneri applicati dagli amministratori nazionali conformemente all'articolo 81.

3. Il 30 aprile di ogni anno l'EUTL visualizza, nell'area pubblica del proprio sito web, le seguenti informazioni:

- la somma delle emissioni verificate per Stato membro iscritte per l'anno civile precedente come percentuale della somma delle emissioni verificate dell'anno precedente all'anno considerato;
- la percentuale (in numero e volume) appartenente ai conti amministrati da un determinato Stato membro di tutte le operazioni di trasferimento di quote e unità di Kyoto effettuate nell'anno civile precedente;
- la percentuale (in numero e volume) appartenente ai conti amministrati da un determinato Stato membro di tutte le operazioni di trasferimento di quote e unità di Kyoto effettuate tra conti amministrati da Stati membri diversi nell'anno civile precedente.

4. Il 1° maggio del terzo anno successivo all'anno in cui ha registrato, entro il 30 aprile, le operazioni completate, l'EUTL visualizza nell'area pubblica del proprio sito web le seguenti informazioni generali su ogni operazione conclusa:

- nome del titolare del conto e codice identificativo del conto di partenza;
- nome del titolare del conto e codice identificativo del conto di arrivo;
- quantitativo di quote o unità di Kyoto interessate dall'operazione, con indicazione del codice paese ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;

▼B

- d) codice identificativo dell'operazione;
- e) data e ora della conclusione dell'operazione (ora dell'Europa centrale);
- f) tipo di operazione.

Il primo comma non si applica alle operazioni in cui sia il conto di partenza sia quello di arrivo sono un conto di gestione ETS quale indicato nella tabella I-I dell'allegato I.

5. Il 1° maggio di ogni anno sono pubblicate le seguenti informazioni, registrate dall'EUTL entro il 30 aprile, che riguardano gli accordi in vigore a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE:

- a) quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, detenute in tutti i conti iscritti nel registro dell'Unione;
- b) numero di quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, usate a fini di conformità nell'UE ETS;
- c) somma delle quote, emesse nell'ambito del sistema di scambio dei diritti di emissione collegato, trasferite nei conti del registro dell'Unione nell'anno civile precedente;
- d) somma delle quote trasferite, nell'anno civile precedente, a conti del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato.

Informazioni disponibili ai titolari dei conti

6. Il registro dell'Unione visualizza, nella parte del sito web accessibile unicamente al titolare del conto, le informazioni seguenti e le aggiorna in tempo reale:

- a) quote e unità di Kyoto attualmente detenute, con indicazione del codice paese e, se del caso, un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni le quote sono state create, ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;
- b) elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l'indicazione, per ognuna, delle seguenti informazioni:
 - i) gli elementi di cui al punto 4 del presente allegato;
 - ii) numero di conto e nome del titolare del conto di arrivo
 - iii) data e ora alla quale è stata proposta l'operazione (ora dell'Europa centrale);
 - iv) stato attuale dell'operazione proposta;
 - v) eventuali codici di risposta inviati dopo i controlli effettuati dal registro e dall'EUTL;
- c) elenco delle quote o delle unità di Kyoto trasferite o acquisite dal conto a seguito delle operazioni concluse, con l'indicazione, per ciascuna di esse, delle seguenti informazioni:

▼B

- i) gli elementi elencati al punto 4;
- ii) numero di conto e nome del titolare del conto di partenza e di arrivo.

▼M1

II. Informazioni relative alla contabilizzazione delle operazioni a norma del titolo II *bis*

Informazioni disponibili al pubblico

7. L'amministratore centrale mette a disposizione del pubblico le seguenti informazioni per ciascun conto di adempimento ESR e, se opportuno, le aggiorna entro 24 ore:

- a) le informazioni sullo Stato membro che detiene il conto;
- a) le assegnazioni annuali di emissioni determinate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;
- b) lo stato di ogni conto di adempimento ESR in conformità dell'articolo 10;
- c) i dati rilevanti delle emissioni di gas ad effetto serra a norma dell'articolo 59 *quinquies*;
- d) il valore relativo allo stato di adempimento a norma dell'articolo 59 *sexies* per ciascun conto di adempimento ESR, così indicato:
 - i) A, se sussiste adempimento,
 - ii) I, se non sussiste adempimento;
- e) il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra introdotte a norma dell'articolo 59 *septies*;
- f) le seguenti informazioni relative a ogni operazione conclusa:
 - i) il nome e il codice identificativo del titolare del conto di partenza;
 - ii) il nome e il codice identificativo del titolare del conto di arrivo;
 - iii) il quantitativo di AEA interessato dall'operazione, senza indicazione del codice identificativo unico delle AEA;
 - iv) il codice identificativo dell'operazione;
 - v) la data e l'ora della conclusione dell'operazione (ora dell'Europa centrale);
 - vi) il tipo di operazione.

Informazioni disponibili ai titolari dei conti

8. Il registro dell'Unione visualizza, nella parte del sito web accessibile unicamente al titolare del conto di adempimento ESR, le informazioni seguenti e le aggiorna in tempo reale:

- a) le AEA attualmente detenute, senza indicazione del codice identificativo unico delle AEA;
- b) l'elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l'indicazione, per ciascuna, delle seguenti informazioni:

▼ M1

- i) gli elementi di cui al punto 7, lettera g);
- ii) la data e l'ora alla quale è stata proposta l'operazione (ora dell'Europa centrale);
- iii) lo stato attuale dell'operazione proposta;
- iv) gli eventuali codici di risposta inviati dopo i controlli effettuati dal registro e dall'EUTL;
- c) l'elenco delle AEA acquisite dal conto a seguito delle operazioni concluse, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 7, lettera g);
- d) l'elenco delle AEA trasferite dal conto a seguito delle operazioni concluse, con l'indicazione, per ciascuna, degli elementi di cui al punto 7, lettera g).